

SANTE RAPONI

LA FORMAZIONE DEI CONGREGATI

E

IL GOVERNO DELLA COMUNITA' APOSTOLICA (*)

SOMMARIO

A. - LA FORMAZIONE DEI CONGREGATI PER LA COMUNITA' APOSTOLICA (CAP. IV).

I. - GENESI DEL TESTO:

1. *Fase pre-capitolare*. 2. *Fase capitolare*: Prima sessione. Intersessione. Seconda sessione.

II. - ANALISI DEI CONTENUTI:

1. *Fonti conciliari e interventi SCRIS*. 2. *Punti di particolare rilievo*.

B. - IL GOVERNO DELLA COMUNITA' APOSTOLICA (CAP. V).

I. - STORIA DEL TESTO:

1. *Fase pre-capitolare*: 1.1 Progetti europei: Lugano; Delémont I (testi di Ellwangen e di Francoforte); Delémont II (testo di Geistingen); Delémont III (esame e votazione del testo di Geistingen). 1.2 Altri progetti di testo (Edmonton, Londra, Cebu, Varsavia). 1.3 Tentativi minori (Postulati al Capitolo speciale). 2. *Fase capitolare - Prima sessione*: 2.1 Principi generali sul governo. 2.2 Governo della Provincia e della comunità domestica. 2.3 Governo della vice-provincia. 2.4 Governo generale. 2.5 Competenze ai diversi livelli: 2.5.1 Competenze del Capitolo Generale. 2.5.2 Competenze del Superiore Generale. 2.5.3 Competenze del Consiglio Generale. 2.6 Composizione dei vari organismi: Capitolo Generale. Consiglio Generale. 2.7 Questioni varie. 2.8 Decreto sugli esperimenti. 3. *Intersessione: La Commissione di Redazione*: 3.1 Il «Textus Distributus» (TD); 3.2 il «Textus Revisus» (TR). 3.3 Riunioni continentali. 3.4 Il «Testo Capitolare» (TC). 4. *Fase capitolare - Seconda sessione*: 4.1 Interventi e votazioni. 4.2 I Direttori: Il Direttorio dei Capitoli (DC). Il Direttorio dei superiori (DS).

II. - ANALISI DEL TESTO:

1. *Principi generali*. 2. *Struttura della Congregazione*. 3. *Regime generale*: 3.1 Capitolo generale. 3.2 Governo generale. 3.3 Superiore generale. 3.4

Consiglio generale; 3.5 Ufficiali della curia generalizia. 4. *Regime provinciale*: 4.1 Provincia. 4.2 Capitolo provinciale. 4.3 Superiore provinciale. 4.4 Vice-provincia. 5. *Organizzazione a livello locale*: 5.1 La comunità. 5.2 Assemblea comunitaria. 5.3 Superiore locale. 6. *Cooperazione tra le Province*. 7. *I beni temporali*. 8. *L'uscita dalla Congregazione*.

A. - LA FORMAZIONE DEI CONGREGATI PER LA COMUNITA' APOSTOLICA

(Cap. IV)

Affrontando il commento del cap. IV sulla formazione procederemo con lo stesso metodo con cui abbiamo presentato i capitoli precedenti: dapprima cercheremo di delineare la curva storica di sviluppo, ossia la genesi del testo; in un secondo momento fissaremo i contenuti principali del medesimo.

I. Genesi del testo

1. - FASE PRE-CAPITOLARE, O PREISTORIA DEL TESTO

Ci riferiamo ad alcuni tentativi che, in preparazione del Capitolo speciale, furono esperiti in varie parti della Congregazione. Cominciamo dal gruppo europeo che, anche su questo argomento, si è dimostrato il più impegnato¹.

Nella riunione di Lugano (18-20 aprile 1966) fu programmata la preparazione di un progetto sulla formazione affidata al Provinciale di Parigi (Hangouët), il quale avrebbe dovuto sollecitare la collaborazione di esperti in materia nelle diverse regioni europee. Per ragioni di tempo il *dossier*, presentato a Delémont I², poté

* Per un inquadramento più ampio al cap. IV (e V), cf. S. RAPONI, *Formazione storica delle Costituzioni rinnovate della Congregazione del Santissimo Redentore* (1967-1982), in *Spic. hist.* 32 (1984) 353-400; IDEM, *Categorie-chiave nelle Costituzioni rinnovate C.Ss.R.*, *ibidem* 34 (1986) 31-89; IDEM, *L'opera missionaria della Congregazione del Ss. Redentore nelle Costituzioni rinnovate*, *ib.* 35 (1987), 3-51; IDEM, *La comunità apostolica redentorista nelle Costituzioni rinnovate*, *ib.* 311-337; IDEM, *La comunità apostolica (redentorista) dedicata a Cristo Redentore nelle Costituzioni rinnovate*, *ib.* 339-359.

Ricordiamo le sigle ricorrenti: CPPC = Commissio Peritorum Praeparatoria Centralis; TI = Textus Italicus; TD = Textus Distributus; TR = Textus Revisus; TC = Textus Capitularis; TV = Textus Vigens; TEP = Textus Emendatus Propositus. Per la storia delle sigle, cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, pp. 377 380-382; 384; 389; 391.

¹ Per le riunioni europee, cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, pp. 365-370, passim.

² Il gruppo riunito a Delémont I (29 sett. - 6 ott. 1966), che doveva dibattere documenti di fondamentale importanza (ministero, vita religiosa, governo), aveva tra le

essere dibattuto solo nella seconda riunione di Delémont (16-22 dicembre 1966). Le conclusioni dei vari gruppi linguistici presenti alla riunione, trasmesse al responsabile del documento, avrebbero dovuto spianare la via ad un progetto di costituzione da presentare, a nome delle Province europee, al prossimo Capitolo speciale. Difatti, nel terzo ed ultimo incontro di Delémont (14-21 aprile 1967) venne varato un « progetto di costituzione sul De formatione » che, in quindici paragrafi distribuiti in tre fogli dattiloscritti, condensava proposte riguardanti la pastorale vocazionale, l'iniziazione alla « vita apostolica », i cicli di formazione, ecc. Una « Nota praevia » introduceva così il progetto: « Una costituzione su questo argomento non può restare che generale e dare solo linee direttive, lasciando da una parte agli statuti capitolari la cura di apportare precisioni conformi alle disposizioni permanenti delle Congregazioni romane competenti, e rimettendo dall'altra agli statuti provinciali (o eventualmente regionali) il compito di entrare nei dettagli e nelle precisioni più consoni ai vari paesi nei quali è impiantata la Congregazione »³.

Oltre l'iniziativa del gruppo europeo ricordiamo, tra gli altri, un progetto sulla Formazione elaborato dalla Provincia di Baltimora⁴, e soprattutto quello della Vice-Provincia di Cebu⁵. Di scarso rilievo i progetti presenti nel London I e nel London II⁶. Sul giovenato citiamo un postulato elaborato da sette Province⁷. Di un certo rilievo fu l'incontro sulla formazione avvenuto in Brasile, nel settembre 1966⁸.

Senza la pretesa di averli enumerati tutti, possiamo dire che esistevano, all'apertura del Capitolo speciale (8 sett. 1967), vari

mani il *dossier* sulla formazione, presentato dal relatore Hangouët. In otto pagine vi si espongono alcuni *principi generali* relativi alla pastorale delle vocazioni, ai test attitudinali, ai cicli di formazione, alla formazione permanente, agli educatori. In proposito si faceva rilevare che, pur disponendo in merito di una documentazione conciliare abbondante (*Optatam totius, Perfectae caritatis, Presbyterorum ordinis*, ecc.), nonché di vari progetti ed esperimenti elaborati in alcuni paesi europei, mancavano tuttavia testi ufficiali di applicazione da parte della s. sede. Di qui l'invito, corroborato dallo stesso *motu proprio* « *Eccl. sanctae* », VII, 33-38, a non aver fretta, ma ad agire con prudenza, portando avanti nel frattempo opportuni esperimenti in base ai quali poter costruire un programma concreto nel prossimo futuro. Per questi motivi il documento approntato si limitava a proporre solo direttive generali.

³ Così nel testo dattiloscritto. Cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, p. 375, nota 23.

⁴ Cfr. S. RAPONI, *Formazione storica*, p. 371.

⁵ Cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, p. 373. Il testo è in *Postulata maiora*, pp. 92-95.

⁶ Testi in *Postulata maiora*, pp. 9-10 (London I); pp. 68-69 (London II).

⁷ Testo in *Postulata maiora*, pp. 70-71.

⁸ Cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, p. 374, 4.

tentativi o progetti di costituzioni in materia di formazione, alcuni dei quali registrati tra i *Postulata maiora*. Il dibattito sull'argomento poteva iniziare così il suo *iter* ufficiale.

2. - FASE CAPITOLARE

I sessione (8 sett. - 23 nov. 1967).

Ben poco da rilevare circa il nostro argomento. Temi di maggiore rilevanza polarizzavano l'attenzione dei capitolari: il governo e la « vita apostolica ». Sulla formazione il silenzio non fu tuttavia totale. Per completezza d'informazione riferiamo perciò alcuni spunti.

In merito all'*ordine dei lavori* fu messa ai voti la proposizione: « Dopo il regime, tratteremo della vita religiosa e apostolica, della *formazione*, del fine »⁹.

Il P. Generale, T.A. Amaral, istituiva colloqui personali con i Provinciali per informarsi circa la vita religiosa, l'apostolato, la *formazione*, l'economia di ogni Provincia. Espresso desiderio del Padre Generale era che le informazioni venissero date per iscritto, come utile « materiale di lavoro » per la futura commissione di redazione¹⁰.

La Formazione veniva coinvolta, sia pure in maniera indiretta, in alcuni interventi sulla vita religiosa e di ministero, che insistevano sulle attese dei giovani per ideali concreti, sulla libertà da lasciare alle singole Province circa gli esperimenti di nuove forme di vita¹¹. Altri interventi sui giovani obbedivano invece a toni piuttosto polemici¹².

Mentre la I sessione volgeva al termine, venne messa a votazione la seguente proposizione: « Sulla formazione non si faccia nessun dibattito in questa I sessione »; essa fu accolta a stragrande maggioranza: 78 placet¹³. Come dire che in verità nulla era stato fatto e che tutto veniva rinviato. A correggere l'eventuale impressione negativa del nulla di fatto e del molto da fare, fu votata una proposta di

⁹ *Acta Capit. XVII*, p. 28, 1, 2. Esito dello scrutinio: 87 placet: *ibidem*, p. 32, n. 9.

¹⁰ Cf. *Acta Capit. XVII*, p. 148.

¹¹ *Ib.*, pp. 165-166, nn. 11-12.

¹² *Ib.*, pp. 174-175 (LOWERY). Cf. anche la relazione sulla gioventù e lo spirito apostolico nella provincia di Varsavia: *ib.*, p. 197, n. 6. In questo contesto è opportuno far menzione della Allocuzione del Card. Garrone al Capitolo congregato, specialmente in materia di solida formazione filosofica e teologica: *ib.*, pp. 205-206. Su una solida formazione filosofica e teologica si insisterà in qualche intervento della II sessione: *ib.*, p. 386, n. 2 (A. FRIES).

¹³ *Ib.*, p. 202, n. 7, *Prop.* 3.

rilevante importanza. In essa si chiedeva che il Consiglio generale, tramite il segretariato generale della formazione o la commissione di redazione: *a)* promovesse una Inchiesta, a livello di Congregazione, sulle difficoltà che si incontravano lungo tutto il corso formativo, sui rimedi da proporre, sugli esperimenti da tentare, e sui rapporti da annodare in merito con le Conferenze episcopali; *b)* che i risultati dell'Inchiesta venissero fatti conoscere nella II sessione. La proposta fu accolta con favore quasi unanime¹⁴.

Al termine della I sessione il tema della Formazione era stato dunque toccato solo in modo generico ed occasionale. Come abbiamo detto, argomenti di ben più vasta portata impegnavano il Capitolo. La Formazione appariva sempre più una derivazione o conseguenza delle tematiche maggiori.

Intersessione - La Commissione di redazione

Il Consiglio generale, conformemente alla deliberazione del Capitolo, istituiva l'Inchiesta sulla formazione. Responsabile diretto ne era il P. John Lerhinan, consultore generale.

Simultaneamente la Commissione di redazione delineava un progetto di testo sulla formazione incluso nel TD (giugno 1968). Per una valutazione del tentativo è opportuno rifarsi alla lettera che accompagnava il testo e che, in merito alla formazione, si esprimeva così: « Circa tale argomento fu intenzione del Capitolo che venisse fatta un'ampia inchiesta in tutta la Congregazione prima della II sessione e prima di proporre dei testi... Tuttavia al Consiglio generale, che già sta realizzando l'inchiesta, come anche alla stessa Commissione di redazione è parso opportuno approntare alcune proposte di costituzioni e statuti, per riempire un certo vuoto e tenendo conto di alcuni esperimenti in atto in varie parti della Congregazione d'intesa con il Governo generale. Spetta ai congregati giudicare se i testi appaiono sufficientemente validi, almeno come *schema di lavoro*, certamente da emendare e arricchire »¹⁵.

Il TD, diviso in 11 costituzioni e 24 statuti, comprendeva vari settori: pastorale vocazionale, formatori, maturità dei candidati, noviziati, studentato, formazione dei Fratelli, formazione continua.

I quattro incontri inter-continentali realizzati nell'inter-sessione

¹⁴ *Ib.*, p. 202, n. 7, *Prop.* 3:97 placet.

avevano, come si ricorderà¹⁶, uno scopo ben preciso: quello di stringere i tempi su certi aspetti della elaborazione dei testi da presentare alla II sessione. Per quanto concerne il nostro tema, la Commissione di redazione aveva formulate per i partecipanti le seguenti domande: Cosa desiderate nelle costituzioni e statuti circa la formazione? E' sufficiente lo schema proposto dalla Commissione? Può valere almeno come base di discussione? Non è superfluo ricordare che se per gli altri capitoli delle costituzioni il testo presentato all'esame dei convenuti era il TR (uscito nel dicembre 1968)¹⁷, per la formazione si rimandava semplicemente al TD¹⁸.

Merita di essere ricordata qui una proposta fatta nel corso di tali incontri: quella di includere il « De formatione » sotto il titolo « De vita apostolica », fino allora riservato ai primi tre capitoli sia nel TD che nel TR. La proposta appariva valida, dovendo la formazione accompagnare tutta la vita dei congregati (e non restringersi alle sole case di formazione) ed essere vista in stretta connessione con la nostra vocazione missionaria e comunitaria¹⁹.

In base alle osservazioni raccolte nelle riunioni inter-continentali la Commissione di redazione approntò un altro testo, detto « testo capitolare » (TC), il quale inglobava la formazione sotto il titolo « De vita apostolica »²⁰. Quanto all'ordine, il « De formatione » risultava ancora dopo il « De regimine ». Fu durante la II sessione che, come vedremo, venne suggerita l'inversione.

In merito al testo stesso sulla formazione occorre notare che, essendo parso il TD piuttosto generico e fiacco nelle riunioni suddette, la Commissione di redazione pensò di riprendere, in maniera pressoché integrale, il « progetto europeo » di cui si è parlato all'inizio. Il nuovo testo corrispondeva alle cost. 121-134 del TC, così distribuite:

art. 1: Principi della formazione missionaria (cost. 121-126)

art. 2: Risveglio e discernimento delle vocazioni (cost. 127-129)

art. 3: Periodi di probazione (cost. 130-134).

¹⁵ *Textus Distributus* (giugno 1968), *Litterae circulares*, p. 48.

¹⁶ Cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, pp. 380-382.

¹⁷ Ad eccezione della riunione di Manila (21-24 ott. 1968) nella quale lo studio fu condotto sul TD, non essendo ancora pubblicato il TR.

¹⁸ Cf. *Textus Revisus*, dicembre 1968, p. 5.

¹⁹ Cf. S. RAPONI, *Categorie-chiave*, p. 77, nota 4; *L'Opera missionaria*, p. 5, nota 3.

²⁰ Cf. *Acta Capit. XVII*, p. 244, b. Il TC poneva sotto lo stesso titolo anche il « De regimine », in quanto l'organizzazione della comunità apostolica andava intimamente congiunta con l'evangelizzazione e con la vita comunitaria. Cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, p. 382.

Alle costituzioni corrispondevano gli statuti 0198-0207.

Va notato che il TC aveva potuto usufruire di un documento nuovo e fondamentale in materia: l'*Instructio* « *Renovationis causam* » (6 gennaio 1969), la quale demandava ai Capitoli speciali molte decisioni riguardanti soprattutto i cicli di formazione: Postulato, organizzazione del Noviziato, Promesse e Voti, ecc.

II Sessione (14 aprile - 28 maggio 1969)

In apertura vennero distribuiti sul tema della formazione i seguenti documenti della Commissione:

Costituzioni e statuti (TC, cf. sopra).

Un *progetto di Decreto*, in applicazione dei punti che la « *Renov. causam* » rinviava ai Capitoli speciali.

Un *complesso di proposizioni*, da sottoporre alla votazione dei capitolari, circa le questioni previste dalla « *Renov. causam* ».

Nel calendario dei lavori l'esame del « *de formatione* » era previsto per la settimana prima della Pentecoste: 19-24 maggio²¹. Veniva intanto votata una proposizione che invitava il Consiglio generale a far conoscere quanto prima la relazione circa lo stato della Formazione nella Congregazione, ossia ad informare il Capitolo sui risultati dell'Inchiesta condotta²².

Nel corso delle votazioni sul cap. I delle Costituzioni, a proposito della Cost. 2 venne proposto un mutamento nell'ordine dei capitoli, e precisamente che il capitolo sulla Formazione venisse prima di quello sul regime, come abbiamo già accennato in precedenza. La proposta, accettata a maggioranza assoluta, veniva così a dare assetto definitivo alla sequenza dei capitoli²³. La fine della Cost. 2 suonava ora definitivamente così: « *...debita formatione* (cap. IV) *ac congruis regiminis formis suffultam* (cap. V) »²⁴.

²¹ Cf. *Acta Capit. XVII*, p. 247, n. 5.

²² *Ib.*, p. 254, n. 3. Può interessare il nostro argomento la proposta avanzata da qualche gruppo di tenere a tempo opportuno, in una sessione informativa, un rapporto sulla crisi attuale della vita sacerdotale, religiosa, e redentorista, riguardante soprattutto i giovani. Il rapporto poteva essere tenuto sia da qualche capitolare competente, sia da qualche perito convocato *ad hoc*. Ma la proposta non fu accettata (*ib.*, p. 254, 1).

²³ *Ib.*, p. 262, *Prop.* 4. Un'altra proposizione, che tendeva a collocare i capitoli sulla comunità consacrata (= II-III) prima di quello sull'evangelizzazione (= I), fu respinta (69 non placet), perché sottintendeva una concezione opposta a quella rispecchiata nel TC, ma risalente già al TI: *ib.*, p. 262, *Prop.* 5. Cf. *nota* 19, qui sopra.

²⁴ *Ib.*, p. 275. Per desiderio di completezza ricordiamo che, durante la discussione degli statuti del cap. I, alcuni proposero che lo stat. 013 del TC, relativo alle « vocazioni

Terminate le votazioni sul cap. I, un membro della Commissione di redazione presentava ai capitolari il materiale della formazione inglobato nel TC. Cominciava così lo studio diretto del nostro argomento, finora soltanto sfiorato in quanto, come ricordava il relatore, « poche cose erano state dette sulla formazione nella I sessione del Capitolo »²⁵.

Subito dopo, il P. Lerhinan informava il Capitolo sui risultati dell'Inchiesta. Il rapporto si basava su di un materiale abbastanza indicativo, anche se parziale: 60 relazioni pervenute sulle 100 previste. Esso toccava tutti i punti nevralgici: problema delle vocazioni, Educandati o Colleges, Noviziati, Studentati, Formazione continua, Formazione dei Fratelli²⁶.

Alla relazione faceva immediato séguito l'esposizione del P. Pfab sulle alternative previste dalla « Renov. causam ». In merito veniva illustrato il *progetto di decreto* sul quale i capitolari erano chiamati a deliberare²⁷.

Mentre il Capitolo si apprestava a votare il *complesso di proposizioni* elaborate dallo stesso P. Pfab in vista del Decreto, vi fu un intervento pregiudiziale di importante rilievo. Esso chiedeva che venissero sottoposte a votazione solo alcune proposizioni, e precisamente quelle che permettevano esperimenti nelle Province, secondo la « Renov. causam ». Tutto il resto, anche la materia relativa alla « ratio novitiatus », venisse demandato alle cure e alla responsabilità del Consiglio generale, il quale, dopo ampia consultazione con le Province, decidesse in merito, fino al prossimo Capitolo (1973). In tal modo, a giudizio dell'oratore, si sarebbe evitato il pericolo di legiferare intempestivamente su di una materia che di per sé esigeva ampi margini di sperimentazione²⁸. Messa ai voti, la proposta fu respinta²⁹. Quindi si procedette alla votazione del « complesso di proposizioni » sopra ricordate³⁰.

Intanto era già iniziato l'esame diretto del capitolo sulla Formazione nei diversi gruppi, i quali avrebbero dovuto consegnare per

missionarie da suscitare tra i fedeli», venne trasferito nel capitolo sulla formazione. La proposta non fu accolta (*ib.*, p. 283, *Prop.* 15), sicché lo statuto restò al suo posto. Esso corrisponde all'attuale stat. 014, a.

²⁵ *Ib.*, p. 291 (in fine): relatore P. CHARLIER.

²⁶ *Ib.*, pp. 293-294.

²⁷ *Ib.*, p. 295.

²⁸ *Ib.*, p. 299 (ROSA-NETTO).

²⁹ *Ib.*, p. 302.

³⁰ *Ib.*, pp. 309-313.

iscritto le eventuali osservazioni. Ognuno poi poteva prenotarsi per interventi sull'argomento³¹.

Dopo aver presentato, come di solito, la sintesi delle relazioni consegnate dai vari gruppi (9 fogli), la commissione di redazione credette opportuno di sottoporre alla votazione del Capitolo un *nuovo testo* sulla formazione³². Vediamone il perché. Nel discutere il capitolo sulla formazione alcuni gruppi, avendo trovato il testo forse un po' sbilanciato, avevano approntato una nuova formulazione integrando il TC con il TD. Questo testo rielaborato, salvo alcuni ritocchi, fu fatto suo dalla commissione e presentato ai capitolari. Le reazioni furono generalmente positive, anche se da qualche gruppo si faceva notare che il dettato appariva piuttosto diffuso e in parte ripetitivo. La votazione delle singole unità ebbe esito abbastanza soddisfacente³³.

Abbiamo parlato di un « testo nuovo », ma bisogna intendersi. In realtà, il testo definitivo, ossia quello attuale (Cost. 77-83; stat. 050-059) corrisponde quasi per intero e molto spesso a paroletta al TC che, come si ricorderà, era una ripresa pressoché integrale del « progetto europeo ». Solo la parte riferentesi ai « diversi periodi di formazione » (attuali Cost. 84-89; stat. 061-083) comprendeva applicazioni e determinazioni previste dalla « Renov. causam » (non contenute nel TC). Questa novità, tutto sommato relativa, spiega come i diversi gruppi riuscissero a ritrovarsi un po' tutti nel testo rielaborato.

Il problema che divideva i capitolari era piuttosto un altro: la *forma* da dare al materiale. Abbiamo detto che sia il TD, sia il TR, come pure il « nuovo testo », si presentavano sotto forma di costituzioni e statuti. Ma proprio contro questa presentazione qualche gruppo muoveva le sue critiche, pur giudicando il contenuto sostanzialmente positivo. Riaffiorava così il problema già incontrato a proposito del « complesso di proposizioni »³⁴. Si proponeva, cioè, che tutto il materiale riguardante la formazione non venisse approvato sotto forma di Costituzioni e statuti, bensì sotto forma di *Decreto*, valilo fino al prossimo Capitolo (1973).

La differenza tra i due modi era abbastanza evidente: la forma di « costituzione » implicava qualcosa di assodato, di raggiunto, di

³¹ *Ib.*, p. 328.

³² *Ib.*, p. 394, 1 (« Textus novus propositus a Commissione redactionis pro capite IV »).

³³ *Ib.*, pp. 395-396.

³⁴ Cf. *note* 28-29 (sopra).

definitivo, di difficilmente mutabile; quella di « decreto » comportava invece un programma di massima che, nell'impatto con la realtà, avrebbe spianato la via a future costituzioni.

Coloro che patrocinavano la forma di « decreto » adducevano due motivazioni, tra di loro strettamente interdipendenti, che qui richiamiamo in succinto. 1) *L'evoluzione in atto nella chiesa*. Non si disponeva ancora di orientamenti definitivi da parte della S. Sede, ma solo di direttive generali ricavabili in massima parte dai documenti del Concilio. Sarebbe stato dunque preferibile attendere le decisioni del Magistero. 2) *La grande diversità di condizioni nelle Province* in materia di formazione. Il testo proposto non sembrava tener sufficiente conto di tali diversità. Anzi, su alcuni punti supponeva uno stato di cose che in molte Province non esisteva più.

Coloro che invece respingevano la forma di « decreto », e optavano per il testo della Commissione (pur con eventuali emendamenti), adducevano come motivo prevalente il fatto che i nostri giovani erano in attesa di qualcosa di definitivo e di ispirativo, che ovviasse alle incertezze e alle confusioni. Un « decreto » non avrebbe avuto sufficiente forza di persuasione per essi. Li avrebbe anzi grandemente delusi, in quanto si sarebbero sentiti trattati come congregati di seconda categoria.

A dire la verità, queste ultime motivazioni non brillavano per originalità. Comunque l'ipotesi del « decreto », dopo vivace discussione sulla legittimità di poterlo sottoporre a scrutinio³⁵, fu respinta³⁶.

Ciò significava che il « nuovo testo », debitamente emendato e sottoposto all'approvazione definitiva, sarebbe uscito sotto forma di Costituzioni e statuti, come cap. IV della « Vita apostolica ». La votazione complessiva fu nettamente favorevole al testo: 78 placet per le Costituzioni; 76 placet per gli statuti³⁷.

Nel testo definitivo (1982) le differenze che si notano rispetto al TV e al TEP riguardano le tappe della formazione, specialmente il Noviziato. Tra l'altro sono state eliminate le « Promesse » (di cui cf. la « *Renov. causam* »): difatti non se ne parla più alle Cost. 85; 86, 2; e agli statuti 071; 072; 073³⁸.

³⁵ *Acta Capit. XVII*, pp. 394-395.

³⁶ *Ib.*, p. 396: 62 non placet.

³⁷ *Ib.*, p. 424. Il testo approvato è riportato integralmente in *Acta Capituli*, pp. 425-432. Salvo minimi ritocchi, esso corrisponde alle cost. 72-84 e agli stat. 053-087 del TV.

³⁸ Cf. *Communicanda* 78 (Roma 6.9.1983): *De promissionibus*. Il nuovo Codice, canone 654, riconosce valore pubblico alla professione solo tramite i voti, tacendo sulle Promesse. Per queste ultime si richiede un indulto apostolico.

Nel contesto della formazione il Capitolo si occupò delle Formule di professione, come pure delle attività culturali portate avanti a livello di Congregazione, cioè dell'Accademia Alfonsiana e dell'Istituto storico. Ne diamo un breve resoconto.

Formule di professione. Il collegio dei Moderatori, in vista di una elaborazione più accurata, e anche per guadagnare tempo, proponeva di affidare al Consiglio generale la redazione delle Formule, come pure la composizione della relativa liturgia³⁹. Intenzione dei proponenti era di rimettere al Consiglio generale anche il giudizio, ossia l'approvazione delle medesime⁴⁰.

Senonché un gruppo di capitolari, pur accettando la proposta circa la redazione, chiedeva tuttavia che, una volta redatte, le Formule venissero sottoposte all'approvazione del Capitolo « actu congregato ». Una proposizione avanzata in tal senso prevalse di stretta misura⁴¹. Le Formule avrebbero dunque dovuto seguire la trafila normale: discussione nei gruppi, emendamenti, interventi, votazione. Difatti, distribuiti i testi, venivano aperte le iscrizioni per gli interventi, da consegnare per iscritto⁴². Raggiunta una redazione pressoché definitiva, le Formule, sottoposte a votazione, furono accettate⁴³, demandando al Consiglio generale la cura dei ritocchi finali. Per una collocazione delle Formule in *Appendice* alle Costituzioni una votazione specifica raccolse oltre i 2/3⁴⁴.

Accademia Alfonsiana e Istituto storico. Alla chiusura della II sessione, il P. Amaral, Superiore generale, rilevava davanti al Capitolo la funzione di prim'ordine svolta, nell'ambito di tutta la Congregazione, dalle due istituzioni. Esortava perciò tutti i presenti ad appoggiarle con ogni sforzo sia quanto a personale sia quanto a interessamento, facendo opera di sensibilizzazione presso i congregati⁴⁵.

A proposito dell'Accademia Alfonsiana, già nel corso della discussione si era avuto qualche intervento che sollecitava a valorizzare l'istituto, soprattutto mediante una più numerosa presenza dei

³⁹ Cf. *Acta Capituli XVII*, p. 330. Sul problema di un ammodernamento delle formule della vestizione e professione, e più generalmente sulla liturgia ad esse inerente, è interessante l'intervento del P. Bujis (nuovo Rettore Maggiore) nel Capitolo del 1947: cf. *Acta Capit. XIV*, n. 1640, p. 26-27.

⁴⁰ Cf. *Acta Capit. XVII*, p. 333.

⁴¹ *Ib.*, p. 333: 52 placet; 42 non placet.

⁴² *Ib.*, pp. 359 e 390. Si veda anche l'intervento del Padre Generale a p. 356.

⁴³ *Ib.*, pp. 393; 397-398.

⁴⁴ *Ib.*, p. 397, *Prop.* 10.

⁴⁵ *Ib.*, pp. 474-475.

nostri ai corsi. L'assemblea reagiva in senso positivo⁴⁶. Né bisogna dimenticare un intervento importante a favore dell'Accademia durante la discussione della materia relativa al Governo generale⁴⁷. Analoghi interventi sul « Collegio Maggiore »⁴⁸.

A questa prima parte dell'esposizione abbiamo voluto riservare uno spazio piuttosto ampio, per un motivo già ricordato di passaggio ma che qui vogliamo ribadire: per mettere in risalto le difficoltà oggettive che si presentavano per una elaborazione sintetica e per una stesura definitiva dei testi.

Durante la celebrazione del Capitolo speciale, e non soltanto allora, una grande incertezza dominava nel campo della formazione dal momento che era venuto rompendosi, come logorato dalla forza degli eventi, il quadro omogeneo e quasi monolitico dell'impostazione tradizionale.

Una tale incertezza era anche di tipo teorico, ma soprattutto di natura operativa. La ricerca di nuovi equilibri spingeva infatti a tentativi di vario genere, ad esperimenti in diverse direzioni (a volte contraddittori), ad un pluralismo di iniziative più o meno audaci, in corrispondenza delle crisi e dei fermenti in cui si dibattevano le varie unità della Congregazione. L'intensa e spesso disorganica ricerca di vie nuove può far capire l'atteggiamento di coloro che ritenevano prematura la redazione di un testo « costitutivo », per ripiegare sulla forma di « decreto ». Questo, infatti, se da una parte garantiva le grandi linee di una legge-quadro, dall'altra lasciava spazio e tempo per gli esperimenti in corso. Ma la maggioranza, come si è detto, optò per un testo « costitutivo », e le ragioni non mancavano. Del resto, il « nuovo testo » concedeva ampi margini alla sperimentazione e alla verifica di nuovi metodi più rispondenti alla situazione in mutamento.

⁴⁶ *Ib.*, p. 386, 1: constitutio 79a (nova).

⁴⁷ *Ib.*, pp. 50-51 (HIDALGO, a nome del suo gruppo). Abbiamo parlato dell'Accademia Alfonsiana a proposito dello stat. 023: cf. S. RAPONI, *L'opera missionaria*, p. 47.

⁴⁸ *Ib.*, p. 387 (Proposizione HIDALGO); pp. 391-392 (Intervento articolato e abbastanza critico di RIESCO). Votazione della const. 79b: prima forma (HIDALGO): non placet 60; placet 41; seconda forma (RIESCO): placet 61; non placet 36. La const. 79b ridotta a statuto: p. 396 (in alto) (placet 87). Il Collegio Maggiore è venuto riducendosi di numero, non solo per la generale crisi delle vocazioni, ma anche perché alcuni preferiscono perfezionare la loro formazione culturale nei centri nazionali, o altrove. C'è da augurare che il numero degli studenti cresca, anche in vista di un concreto affratellamento difficilmente ipotizzabile in altri modi. Tanto più che, nella stragrande maggioranza, gli alunni del Collegio Maggiore sono destinati a ricoprire posti di responsabilità nelle rispettive Province, ai diversi livelli, soprattutto in quello della formazione.

II. Analisi del testo.

1. - *Documenti conciliari e Interventi SCRIS.*

Da quanto siamo venuti esponendo risulta abbastanza chiaro che il materiale della formazione deriva in gran parte, e spesso *ad litteram*, dai documenti conciliari (specialmente: *Optatam totius, Perfectae caritatis, Presbyterorum ordinis*). Ciò si può facilmente constatare dando uno sguardo ai riferimenti marginali nel TV (o alle note nel testo definitivo). La dipendenza non è del resto un difetto, dal momento che le posizioni conciliari rappresentavano quanto di più equilibrato si potesse attendere allora nel campo della formazione ecclesiastica e religiosa in generale⁴⁹.

I riferimenti conciliari riguardano in particolare quanto attiene alla maturità integrale, umana e cristiana dei candidati, nelle sue diverse gradazioni e ai vari livelli (cf. Cost. 78; stat. 051-055).

Sui « periodi di formazione », e sul tipo o grado di aggregazione che essi comportano, la fonte principale è la « *Renov. causam* », con le esplicitazioni e applicazioni operate dal Capitolo e dai documenti successivi (cf. stat. 061-079)⁵⁰.

Gli interventi della SCRIS sono stati di rilievo piuttosto modesto. Li accenniamo:

Alla Cost. 78 (versus finem): è stato aggiunto « *plenius* ».

Alla Cost. 80 (ultime righe): c'è stata un'inversione dei termini, secondo un criterio ritenuto più logico.

Alla richiesta di mutare in costituzioni diversi statuti riferentisi all'organizzazione del Noviziato, il Consiglio generale rispondeva che il mutamento avrebbe turbato di troppo l'equilibrio tra cost. e statuti; perciò non accettava il suggerimento, preferendo premettere

⁴⁹ Per i riferimenti al Vat. II e ad altri documenti ecclesiali, cf. H. ARBOLEDA, *De fontibus Constitutionum et Statutorum*, in CPPC, *Praeparatio Capituli XIX* (Fogli bianchi), pp. 77-101.

⁵⁰ Un buon documento sull'importanza della formazione è il *Communicanda* 15, Roma 13 dic. 1975, Gen 498/75 (oggetto di studio sistematico per il 1976 fu il cap. IV sulla formazione). Il documento fu seguito da uno studio del p. Raponi sullo stesso capitolo: S. RAPONI, *Un aiuto alla lettura delle Costituzioni*. Cap. IV: *Formazione della comunità apostolica* (con lettera di presentazione del Segretariato generale, in data 18 marzo: Gen 92/76). Lo studio, di 14 pagine, è stato ripreso nella quasi integralità nel presente contributo.

Per un quadro di riferimento complessivo, vedere anche: *Ratio novitatus et Ratio institutionis sacerdotalis C.S.S.R.*, Romae 1983; *Ratio formationis continuae*, Romae 1984 (ambedue a cura del Segretario generale della Formazione). Si tratta di leggi-quadro che devono trovare applicazioni più concrete nelle varie *Rationes* delle Province.

alla materia del Noviziato una Costituzione di indole generale. Essa corrisponde all'attuale Cost. 86, 1.

Alla richiesta di spiegazioni circa la frase: « an reapse a Deo vocati sunt » (Cost. 86, 2), il Consiglio generale rispondeva che essa era conforme a quanto scritto nella « Renov. causam », n. 4, secondo cui il Noviziato tende a un reale discernimento della vocazione⁵¹.

2. - Punti di particolare importanza.

L'esegesi del cap. IV si presenta abbastanza ovvia, per cui crediamo superfluo indugiare sulle singole unità. Ciò porterebbe a inutili ripetizioni o a riflessioni fin troppo scontate.

Ci sembra invece opportuno richiamare l'attenzione su certi aspetti strettamente connessi con la nostra vocazione missionaria. Si tratta di note peculiari che si inquadrano nella nostra spiritualità storica e nella linea programmatica tracciata dai primi tre capitoli della nuova legislazione.

Si noti anzitutto l'insistenza sul carattere missionario della formazione, in particolare sull'annuncio del Vangelo ai poveri (cf. Cost. 78; 82) e sullo zelo apostolico (Cost. 80; 82; 83; 058)⁵².

E' costante, nel processo formativo, il riferimento alla Parola di Dio, da meditare assiduamente e da annunciare con coraggio, tenendo conto dei segni dei tempi e dei valori umani, al fine di rendere efficace il dialogo missionario e il discorso di salvezza (cf. Cost. 81; 056)⁵³.

Si esorta alla progressiva realizzazione della *sequela Christi*, in generosa e umile collaborazione tra formatori e alunni, allo scopo di diventare testimoni credibili del Vangelo (cf. Cost. 78; 053).

Particolare risalto viene dato al *sensu comunitario* e alle *virtù apostoliche*. Lo stat. 057, unitamente alla Cost. 81 (ma cf. anche stat. 055), si possono considerare una sintesi particolarmente felice di quelli che devono essere gli atteggiamenti fondamentali del missionario redentorista, chiamato a svolgere il ministero in seno ad una comunità. Significativi in proposito, nello stat. 057, i rimandi alla Cost. 20 e alla 2 Corinzi, capp. 3-7; 10-12: pagine, quest'ultime,

⁵¹ Sui diversi punti enumerati, cf. *Emendationes iuxta Animadversiones SCRIS diei* 30 *Iunii factas* (dattiloscritto), pp. 12-13.

⁵² Sull'amore e sensibilità verso i poveri, cf. anche *Ratio Novitatus*, nn. 19; 25.

⁵³ Cf. *Ratio Novitatus*, nn. 8; 14; 23.

di straordinaria spiritualità missionaria, che sprigionano una vitalità enorme⁵⁴.

Altro punto sottolineato è la *formazione continua*, il cui scopo è di rinnovare e opportunamente adattare l'attività missionaria (cf. Cost. 77; 90; stat. 084)⁵⁵.

Un ultimo tema è quello degli *oblato*. Lo stat. relativo (085) è piuttosto sobrio e generico. Ma ciò non deve trarre in inganno. Come si è detto a proposito dello stat. 02, ci troviamo in un campo di sperimentazione e di ricerca che solo il futuro potrà delineare meglio. Di qui l'invito pressante alle Province perché abbiano audacia e fantasia missionaria.

Tra i cinque capitoli delle Costituzioni, il cap. IV potrà forse apparire nella figura del « parente povero ». Bisogna tuttavia guardarsi da valutazioni sommarie che possono rivelarsi fallaci. In realtà, il cap. IV deve essere inquadrato nel complesso della nuova legislazione: è dall'insieme che esso acquista senso e orientamento. In tale contesto molte cose erano presupposte (parliamo soprattutto dei primi tre capitoli), né si potevano ripetere gratuitamente.

Qualunque possa essere il giudizio sul cap. IV, non ci sembra si possa negare che, al tempo in cui venivano redatti i testi (sia a livello di Commissione, sia in sede capitolare), onestamente non si poteva forse pretendere di più. Quanto siamo venuti esponendo dovrebbe confermarlo.

Ci sembra, anzi, che oggi, a distanza da quella elaborazione, non sarà facile apportare ritocchi veramente migliorativi, salvo forse nella forma che alcuni vorrebbero più snella, scevra di ripetizioni e di osservazioni a volte scontate.

⁵⁴ Ricordiamo la Cost. 81: « Imitatores Pauli facti, sicut et ipse Christi... »; cf. Cost. 83: « sub lumine fidei... ». Cf. *Ratio Novitatus*, nn. 18; 26; 44; 69 (richiamo esplicito allo stat. 057); *Ratio institutionis sacerdotalis*, nn. 1, a, d; 2; 32; 61 (anche qui richiami espliciti a 057). Sempre a proposito dello stat. 057 facciamo notare che la citazione conclusiva di 2 *Cor* nel testo latino è sbagliata: invece della virgola tra le due coppie di numeri, ci vuole il trattino (bene nell'ed. italiana); la citazione riguarda infatti interi capitoli, e non qualche versetto.

⁵⁵ Cf. *Ratio formationis. continuatae C.Ss.R., Romae 1984* (cf. nota 50).

B. - IL GOVERNO DELLA COMUNITA' APOSTOLICA

(Cap. V)

I. Storia del testo

1. FASE PRE-CAPITOLARE¹

1.1 Progetti europei

Riunione di Lugano (18-20 aprile 1966)

Responsabile della sezione sul Governo era il Provinciale di Colonia, p. Schuh. Secondo le indicazioni emerse nell'impostare i vari progetti di lavoro, il « dossier » sul Governo avrebbe dovuto mettere a fuoco « il tipo di superiore » adatto al nostro tempo, basandosi su una teologia dell'autorità e dell'obbedienza ispirata al Concilio e allo sviluppo delle scienze dell'uomo.

Più in concreto: il progetto avrebbe dovuto proporre nuove strutture di decentramento, adeguati organi di consultazione, e impianto di organismi con compiti specifici presso la Curia generalizia. Si pensava, per es., all'istituzione di un segretariato missionario centrale, di un segretariato per la formazione, e simili².

Prima riunione di Delémont (30 sett. - 6 ott. 1966)

Il progetto sul governo era stato elaborato da un gruppo di nove membri, rispettivamente Provinciali, vocali ed esperti, delle tre Province di lingua tedesca, sotto la responsabilità dello stesso p. Schuh. Dal luogo in cui si era tenuta la sessione di lavoro (la casa di ritiri di Schoenenberg, presso Ellwangen, 21-22 luglio 1966), il dossier fu denominato *progetto di Ellwangen*. Ne fu relatore a Delémont il p. A. Fries, uno dei principali estensori del documento.

¹ Per una informazione complessiva, cf.: S. RAPONI, *Formazione storica delle Costituzioni rinnovate C.Ss.R.*, in *Spic. hist.* 32 (1984), 365-375.

² Sul Segretariato missionario, cf.: S. RAPONI, *L'opera missionaria della Congregazione del SS. Redentore nelle Costituzioni rinnovate*, in *Spic. hist.* 35 (1987), p. 22, nota 47.

Questo lo schema, nelle linee essenziali:

1. *Il governo nella Chiesa* (in cinque punti)
 - a) Comandare
 - b) Obbedire
2. *Il governo in un ordine religioso* (tre punti)
 - a) Comandare
 - b) Obbedire
3. *Il governo nella nostra Congregazione.*
 - a) La congregazione, in quanto parte della Chiesa, ha il suo massimo superiore nel Papa.
 - b) Governo straordinario: il Capitolo Generale come suprema autorità. Partecipanti al Capitolo ecc.: rimandi alle Cost. 69-72 del 1964.
 - c) Governo ordinario: Superiore Gen./Consiglio Gen./Vicario Gen. ecc.: rimandi alle Costituzioni corrispondenti del 1964.

A proposito di rimandi alle Costituzioni del '64, si faceva notare che essi non andavano presi meccanicamente ma come punti di riferimento per una ulteriore elaborazione.

Una contro-proposta

Prima che il « progetto Ellwangen » venisse sottoposto alla discussione dei vari gruppi, si ebbe una sorpresa. Un gruppo di Padri di Francoforte sul Meno avevano lavorato ad una contro-proposta, della quale avevano affidato l'illustrazione a un loro rappresentante, inviato appositamente a Delémont: il p. Christ.

La contro-proposta constava di due parti strettamente interdipendenti: di una valutazione critica piuttosto severa del progetto di Ellwangen, detta *Presa di posizione*, e di un testo alternativo, che venne comunemente chiamato: *Testo di Francoforte*, dal nome della città nella quale era stato redatto, in data 22 sett. 1966.

La presa di posizione sottoponeva a serrata disamina la prospettiva del progetto di Ellwangen. Questo peccava di troppa speculazione teologica, a scapito di un linguaggio più reale. A un certo approccio fondamentalmente deduttivo bisognava preferire un approccio fenomenologico. Nel progetto mancava un ponte verso il presente e il futuro. Non vi si parlava, insomma, la lingua del tempo. Eppure era questa la lingua che avrebbero dovuto parlare le nuove Costituzioni se si voleva essere accolti dai contemporanei. Citare il

Concilio andava bene, ma bisognava ricordare che il Concilio molti problemi li aveva lasciati aperti.

Se si voleva lavorare al vero rinnovamento della Congregazione occorreva guardarsi, ancora una volta, dal perdere contatto con il mondo e dal rinchiudersi in se stessi. Se alla Chiesa veniva chiesto di porsi più che mai all'ascolto del mondo, lo stesso doveva valere per gli istituti religiosi. Il laico, e per laico si intendeva il tecnico, il sociologo e simili, avrebbero potuto dirci sui nostri problemi molte cose che non erano state dette ancora, e che esprimevano le loro attese. Si poteva rischiare di disilludere tali attese? L'assemblea riunita a Delémont era invitata a dare alla domanda una risposta il più possibile adeguata.

Ma il gruppo di Francoforte che sollecitava la risposta, ne forniva un abbozzo concreto nel testo che i partecipanti potevano confrontare con il progetto di Ellwangen. Ecco lo schema del *testo di Francoforte*:

Struttura della Congregazione

I. *La Provincia.*

1. *La comunità domestica.*

- a) L'adunanza domestica.
- b) Il rettore.
- c) I singoli congregati.

2. *Il governo provinciale.*

- a) Il Capitolo provinciale.
- b) Il Superiore Provinciale e il suo Consiglio.
- c) Segretariati (« gremia consiliariorum »).

II. *Il Governo Generale.*

1. Il Capitolo Generale.
2. Il Superiore Generale.
3. Il Consiglio Generale³.

Lo schema, anche se scheletrico, lascia tuttavia trasparire l'impostazione innovativa rispetto all'ordine tradizionale di tipo verticistico, che partiva dal Superiore Generale per arrivare al singolo congregato.

³ Testo (latino) in *Postulata maiora*, pp. 72-76.

Partendo dalla Provincia, insieme di comunità locali nelle quali si esplica la vitalità missionaria della Congregazione, il testo voleva mettere in risalto la primaria responsabilità delle unità di base nell'intraprendere le iniziative apostoliche. Rivalutava, insomma, la responsabilità dal basso, senza per questo cadere nel frammentarismo o nell'anarchia, spettando alla Provincia la programmazione generale in un determinato territorio. A loro volta, le province non decadevano a semplici federazioni rispetto al Governo centrale, essendo compito del Capitolo Generale, e dell'Esecutivo da esso espresso, di assicurare l'unità della Congregazione e promuoverla con tutti i mezzi a disposizione.

Dopo avere ascoltato le due campane, si passò allo studio nei gruppi, dove il testo di Ellwangen fu sottoposto ad un esame molto rigoroso.

Le critiche maggiori vertevano sull'insufficiente accentuazione della visuale apostolica nel configurare il nuovo tipo di organizzazione dell'Istituto.

Si faceva rilevare, inoltre, che il progetto sviluppava più una teologia dell'obbedienza (da riservare ad un posto più adatto), che una teologia dell'autorità. E, infine, che esso si fondava su un metodo di deduzione teologica contestato da molti, senza tener conto sufficiente del contesto sociologico e psicologico attuale.

Si auspicava, perciò, l'elaborazione di un nuovo testo, al quale avrebbero dovuto collaborare specialisti in scienze umane.

Il dibattito costituì uno dei momenti più ricchi di tutta la prima sessione di Delémont, a causa della dialettica delle varie posizioni che spianavano la strada ad un ulteriore approfondimento della materia sul governo o, come alcuni preferivano dire, sull'organizzazione dell'Istituto.

Il nuovo progetto sarebbe stato redatto sempre dal gruppo dei confratelli di lingua tedesca, ma avvalendosi di esperti per quanto riguardava l'aspetto fenomenologico del problema. In tal senso il p. Charlier si sarebbe messo in contatto con gli psico-sociologi di Lovanio, altrettanto avrebbero fatto il p. Hangouët a Parigi e il p. Chiovaro a Roma, e così inviare puntuali suggerimenti al gruppo redazionale.

Ci si augurava che il progetto potesse essere pronto per il prossimo incontro.

Seconda riunione di Delémont (16-22 dic. 1966)

La sezione sul Regime sembrava segnare il passo. Il contrasto che si era manifestato nella prima sessione aveva lasciato il segno. Il p. Fries, questa volta, non presentava un testo, bensì un insieme di 35 proposizioni che, a suo parere, avrebbero dovuto costituire l'inteleiatura di ogni futuro progetto di costituzioni. La proposta, anche se molto ricca e articolata, non sembrava tuttavia sfuggire a certi difetti rimproverati al *dossier* precedente. Ragion per cui gli oppositori si accingevano a stilare un'altra « presa di posizione ». Una soluzione era, dunque, di là da venire; eppure il Capitolo bussava alle porte. Per sbloccare la situazione fu deciso che un gruppo rinnovato (Fries, Hanguouët, Charlier) si sarebbe riunito a Tournai (Belgio) nel febbraio 1967 per mettere su un testo di comune gradimento. Era previsto che il risultato di quel lavoro sarebbe stato discusso nella sessione di aprile, sempre a Delémont.

Invece che a Tournai, il gruppo, per ragioni contingenti, si riunì a Geistingen (studentato della Prov. di Colonia), dal 22 al 24 febbraio. Il progetto ivi elaborato fu perciò denominato *testo di Geistingen*. Di esso diamo qui un ragguaglio schematico:

Introduzione: L'organizzazione di governo, oltre che alle motivazioni teologiche, faceva riferimento alla vocazione missionaria della Congregazione e alle scienze dell'uomo.

1) *La Provincia:* Era definita come « l'unità organica fondamentale della Congregazione ».

— *Capitolo Prov.:* organismo di base. Suoi compiti rispetto alla missione.

— *Il Provinciale:* accento sulla missione apostolica - Commissioni tecniche o Segretariati.

2) *La comunità locale:* sua funzione nell'ambito della Provincia.

— *Diversi tipi di comunità* (stabili o temporanee), sempre correlate alla evangelizzazione.

— *Il superiore locale:* suo compito, quello di promuovere la « vita apostolica ».

3) *Il governo generale:* compito fondamentale, quello di garantire l'unità della Congregazione e la sua fedeltà alla missione.

— *Capitolo generale:* promuovere e programmare la vitalità apostolica dell'Istituto nelle sue varie articolazioni.

— *Superiore generale:* vigilare perché la Congregazione corrisponda sempre di più alla sua vocazione missionaria nella Chiesa.

— *Consultori generali, Vicario generale, ecc.:* rimandi alle corrispondenti Costituzioni del 1964, per es. cost. 82, 84, 85, 96.

— *Le Regioni, o Convegni interprovinciali.*

— *Le Commissioni Tecniche, o Segretariati*⁴.

⁴ Testo in *Postulata maiora*, pp. 101-105. Si può vedere il testo italiano in *Bollettino della Provincia romana*, 1967, pp. 123-128.

Come si può vedere, la novità più vistosa rispetto all'impostazione tradizionale era l'ordine stesso dato alla materia: la Provincia precedeva il Governo generale, quale unità organica in cui si manifestava in concreto la vitalità della vocazione missionaria dell'Istituto. Un tale impianto rendeva più credibili e urgenti quei principi che dovevano presiedere al rinnovamento delle strutture di governo, dei quali si avvertiva l'esigenza un po' dovunque: decentramento, corresponsabilità, sussidiarietà, ecc. - Altra caratteristica, il costante raccordo tra organizzazione e missione.

E' superfluo notare come sul « testo di Geistingen » esercitasse un influsso determinante il « testo di Francoforte ». Anche se quest'ultimo, ad essere sinceri, appariva, nel confronto, più completo e originale.

Terza riunione di Delémont (14-21 aprile 1967)

L'assemblea sottopose il nuovo progetto ad un esame molto accurato. Allo scopo essa si suddivise in quattro gruppi linguistici: francese (= F), belga (= B), latino (= L), tedesco (= T). Nelle relazioni dei gruppi si faceva spesso riferimento al « testo di Edmonton », del quale parleremo fra breve.

Data l'importanza della seduta per il nostro argomento, daremo un ragguaglio abbastanza ampio delle valutazioni, sia d'insieme che di dettaglio.

Tutti i gruppi espressero un *giudizio globale favorevole*.

Ci sembra istruttivo riferire *i motivi* dell'accettazione, con riferimento ai vari gruppi:

— concordanza del progetto di Geistingen con i progetti di Francoforte e di Edmonton (F-B);

— l'esposizione sembrava ben fondata in teologia, in sintonia con il Vat. II, e con la più antica tradizione monastica (B);

— il progetto offriva a tutti i congregati l'occasione di assumersi le proprie responsabilità e di arricchire la « vita apostolica » con iniziative e apporti personali (B);

— il testo si mostrava, inoltre, in sintonia con il contesto storico del nostro tempo, quale si manifestava nelle organizzazioni sociali ed economiche. Teneva anche conto del carattere proprio di un Istituto religioso, che deve essere un'assemblea di uomini liberi, adulti, con diritti uguali (B);

— il testo proponeva una decentralizzazione motivata, che garantiva nello stesso tempo l'unità dell'insieme (B). Non c'era contraddizione, ma tensione feconda tra decentramento ed esigenza di unità (F).

Quanto all'ordine della materia, alcuni gruppi l'accettavano tale e quale (L-B), altri si domandavano se non fosse il caso di apportare qualche cambiamento (F-T).

Se è vero che i gruppi, come tali, si mostravano globalmente favorevoli al progetto, non bisogna tuttavia nascondersi che da parte di qualcuno si avanzassero delle *perplexità* che, per esattezza storica, ci sembra doveroso riferire. Esse provenivano soprattutto dal p. Proesmans, il quale si era dimostrato uno dei più attivi collaboratori ed animatori dei diversi incontri di Delémont. A suo parere, il testo proposto sembrava meno pratico di quanto si voleva far credere, calcava troppo l'accento sulla « missione della comunità » nell'organizzazione della « vita apostolica », a scapito della responsabilità dei capi. Un'organizzazione, insomma, affidata a tutta la comunità religiosa (Provincia, comunità locale, insieme della Congregazione) si sarebbe rivelata meno efficace, meno libera e meno responsabile di quanto ci si attendesse.

Con ciò, il confratello non pretendeva si dovesse cambiare l'orientamento generale del progetto, ma chiedeva si desse maggior rilievo alla missione dei *superiori*, riconoscendo ad essi una più grande libertà e una più precisa responsabilità nel prendere iniziative e nell'impartire ordini. Bisognava, in altre parole, trovare una sintesi tra i due poli: comunità responsabile e autorità del superiore.

Oltre il giudizio complessivo, i gruppi sottoposero il testo ad un vaglio rigoroso, suggerendo correzioni e integrazioni, con espliciti riferimenti ai testi di Francoforte e di Edmonton. Non possiamo qui entrare nel resoconto delle molteplici proposte. Vogliamo solo fare un cenno alla questione delle *Vice-Province*, e precisamente al livello di partecipazione delle medesime al prossimo Capitolo Generale. Il problema era molto sentito ed interessava da vicino tutti i partecipanti.

Alcuni gruppi (B-L) si dichiararono unanimi nella richiesta che *tutti i Vice-Provinciali fossero di diritto membri del Capitolo*. Se le Vice-Province dovessero avere anche un Vocale, i gruppi facevano dipendere ciò da un certo numero di soggetti (40-50-80). Il problema non era semplice, come poteva sembrare a prima vista.

Qualcuno ventilava anche l'ipotesi che varie Vice-Province avrebbero potuto sommarsi insieme per avere un Vocale. Abbiamo voluto

parlare di questo problema, perché esso sarà al centro di un dibattito molto vivace nel corso del Capitolo, soprattutto durante la prima sessione.

1.2 Altri progetti di testo

Testo di Edmonton

Il progetto venne preparato da una équipe di Vocali e di esperti della Provincia di Edmonton (Canada), per essere presentato nella riunione preparatoria al Capitolo fissata a Glenview, Illinois (USA), 4-7 aprile 1967, cioè immediatamente prima della terza riunione di Delémont.

Il testo di Edmonton aveva fatto suo, e in parte sviluppato, quello di Francoforte. Si trattava di un lavoro di grande impegno.

Alle Costituzioni seguivano gli *Statuti* corrispondenti, abbastanza dettagliati⁵.

Eccone lo schema:

Introduzione

Principi preliminari (nn. 1-6)

I. *La Provincia* (n. 7).

A. *La comunità* (n. 8).

1. Le riunioni comunitarie (nn. 9-10).
2. Il superiore (nn. 12-15).
3. I membri della comunità (nn. 16-20).

B. *L'amministrazione provinciale* (n. 21).

1. Il Capitolo provinciale (n. 22-27).
2. Il Provinciale e i suoi consultori (nn. 28-36).
3. Le Commissioni (nn. 37-38).

II. *Le Regioni* (Conferenze inter-provinciali) - (nn. 39-42).

III. *Il Generalato* (n. 43).

A. *Il Capitolo Generale* (nn. 44-47).

B. *Il Generale* (nn. 48-51).

C. *I Consultori Generali* (nn. 52-54).

Sessione della Commissione sul Regime, São Paulo, 15-16 luglio 1966.

Venne stilato uno schema di progetto, del quale diamo le linee di fondo:

I. Capitolo Generale.

Fine: Attualizzare l'apostolato secondo i bisogni della Chiesa. Esaminare se la vita religiosa della Congregazione è in funzione dell'apostolato, ecc.

⁵ Testo in *Postulata maiora*, pp. 77-81; e pp. 87-92.

Partecipanti: Ogni unità della Congregazione con un minimo di 50 elettori ha diritto ad un rappresentante. Se ne ha più di 200 ha diritto a due rappresentanti, ecc.

- II. Il Superiore Generale: Competenze e compiti.
- III. I Consultori Generali.
- IV. Il Procuratore Generale.
- V. L'Economo Generale.
- VI. Il Governo Provinciale.
- VII. Capitolo Provinciale: compiti e competenze.
- VIII. Il Provinciale (con tre consultori).
- IX. I Visitatori.
- X. Il Governo locale.
- XI. I beni temporali.

Come si vede, l'ordine della materia era più o meno quello tradizionale, anche se il contenuto cercava di tener conto dei tempi nuovi, e di commisurare le strutture di governo alle esigenze dell'evangelizzazione.

Congresso dei Capitolari dell'America latina

(presso lo studentato « Alfonsianum », São Paulo, 17-22 aprile 1967)

Diamo lo *schema del progetto sul governo:*

- I. Il governo della comunità domestica.
- II. Il Governo provinciale.
- III. Nomine dei superiori (Provinciale, superiori locali, consultori, Maestro dei novizi, Prefetto degli studenti, ecc.).
- IV. Compiti del Capitolo provinciale.
- V. Governo Generale.
- VI. Capitolo generale: compiti, frequenza, membri, ecc.

Riguardo alle *Vice-Province*, un tema particolarmente vitale per il continente latino-americano, una proposizione che prevedeva la partecipazione di tutte al Capitolo venne accettata con 18 voti.

Un'altra proposizione che rivendicava piena indipendenza delle Vice-Province, ad esclusione dell'aiuto economico e del ricambio del personale, ottenne votazione favorevole quasi unanime.

E' facile constatare come il progetto fosse, quanto all'ordine della materia, notevolmente diverso dallo schema precedentemente elaborato dalla Commissione sul regime, del quale abbiamo riferito sopra. La nuova impostazione doveva molto ai testi di Francoforte, di Edmonton e di Geistingen. Si andava così delineando una vasta convergenza di tematiche e di impostazioni, che avrebbe alleggerito i lavori del Capitolo.

Testo di Londra

Bisogna distinguere due edizioni fortemente differenziate, le quali abbracciavano tutta la tematica da dibattere in Capitolo. Nella prima edizione, la parte riguardante il governo, dal titolo: « Servizio cristiano e autorità in famiglia », aveva un taglio piuttosto tradizionale. Nella seconda edizione, invece, il progetto sul governo si presentava con evidente carattere di novità:

Struttura della comunità:

— Governo locale.

— Governo provinciale.

— Governo generale.

Pur nelle innegabili differenze di tono e di svolgimento, si può dire che il *London II* offriva la stessa impostazione di fondo dei testi di Francoforte, di Edmonton, di Geistingen e di S. Paulo⁶.

Testo di Cebu (Filippine)

La sezione relativa al governo, pur dimostrando uno spirito nuovo nel contenuto, ricalcava l'ordine tradizionale:

Governo generale:

— Capitolo generale.

— Superiore generale, ecc.

Governo provinciale:

— Capitolo provinciale.

— Superiore provinciale, ecc.

Governo locale:

— Visita canonica.

— Vice-Province, ecc.⁷.

Testo di Varsavia

Sempre per la parte relativa al governo, le « Costituzioni di Varsavia » offrono un progetto molto dettagliato e di orientamento tradizionale⁸.

1.3 Tentativi minori

Crediamo doveroso fare cenno, sotto questa rubrica, di tutto un insieme di proposte e suggerimenti pervenuti alla Commissione Centrale Tecnica (C.C.T.) in vista del Capitolo, e che la stessa Commissione raccolse sotto il titolo di « *Postulata minora* » per distinguerli dai precedenti. Si tratta di un materiale enorme che occupa uno spazio di 30 fogli molto fitti, e precisamente le pp. 99-131 dei « *Postulata minora* » (= *Folia rubra*), più due fogli suppletivi.

In una selva tanto densa ci limiteremo a qualche puntata. Nella parte dedicata al « governo in genere » (pp. 99-104) è interessante l'attenzione riservata ai *criteri di rinnovamento*, con puntuali riferimenti ai documenti conciliari e ai diversi progetti elaborati nelle riunioni precapitolari. Sono costantemente richiamati i principi di sussidiarietà, decentramento, collegialità, spirito di servizio.

Scendendo a temi più concreti, vi si parla del modo di nominare i superiori, della loro durata in carica, dei periti, delle riunioni inter-

⁶ Testo in *Postulata maiora*, pp. 64-68.

⁷ Testo in *Postulata maiora*, pp. 82-86.

⁸ Testo in *Postulata maiora*, pp. 34-51.

provinciali, della composizione del Capitolo Generale, e simili, con proposte nuove e stimolanti.

Un tema molto sentito è quello delle *Vice-Province*, soprattutto in merito alla partecipazione al Capitolo generale (pp. 105-106). Secondo molti postulati, tutti i Vice-Provinciali dovevano essere *ex officio* membri del Capitolo, e se ne davano i motivi. Secondo altri postulati, la partecipazione dei Vice-Provinciali doveva essere condizionata a un numero congruo di componenti la Vice-Provincia, per es. da un numero minimo di 20, o di 30, in su. Ma c'era anche chi non riconosceva la rappresentanza *ex officio* ai Vice-Provinciali in Capitolo. Si escludevano, comunque, i superiori di « Missioni » o di « Regioni ».

Maggiore varietà di opinioni si registravano circa l'ammissione al Capitolo anche dei Vocali delle Vice-Province (cfr. anche pp. 118; 124).

Proposte interessanti si potevano leggere anche riguardo alle Commissioni o Segretariati ai diversi livelli (p. 114), al Vicario generale (p. 115), al Capitolo provinciale (p. 120), e così via. Come si è visto, queste diverse posizioni, che riemergeranno nel corso del dibattito capitolare, erano apparse già in alcuni « Postulata maiora ».

2. FASE CAPITOLARE - PRIMA SESSIONE

(8 sett. - 23 nov. 1967)

Il 22 settembre, con decisione pressoché unanime, il Capitolo stabiliva di iniziare i lavori a cominciare dal « De regimine »⁹. Motivo preminente di questa priorità: la rinuncia del Rev.mo Padre Gaudreau, e quindi l'urgenza di procedere in tempi stretti alla nomina del nuovo Consiglio Generale¹⁰.

Partire da un testo base?

Come si ricorderà, all'apertura del Capitolo i « Postulata maiora » offrivano diversi progetti sul regime. In forza di tale disponibilità, un Capitolare proponeva, a nome di molti gruppi, di prendere come schema di lavoro il « textus londiniensis » (= *London II*), da

⁹ Cf. *Acta Capituli generalis XVII*, p. 26, 6: *Propositio* 19.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 8-9.

integrare sia con apporti di altri testi, sia con le modifiche che sarebbero emerse dalla discussione. La proposta non riuscì gradita agli altri gruppi, che perciò la rifiutarono, volendo in tal modo tutelare meglio la libertà dei capitolari. E avanzavano una controproposta: a partire dai diversi progetti a disposizione, la stessa Commissione di coordinamento avrebbe potuto approntare uno schema di lavoro, senza privilegiare così nessun progetto. Il « testo comune », preparato dalla Commissione, avrebbe costituito il testo base.

Dopo la discussione piuttosto animata, praticamente la prima!, il Capitolo respinse di stretta misura la proposta¹¹.

A fornire uno schema di lavoro avrebbe, dunque, provveduto la Commissione¹².

Metodo di lavoro

Una determinata materia veniva dapprima studiata nei gruppi, ognuno dei quali aveva un suo relatore; dalle relazioni dei gruppi un altro relatore, designato dalla Commissione di coordinamento, elaborava una « relazione comune »; questa veniva distribuita ai gruppi per eventuali modifiche e per preparare gli interventi in aula; esauriti gli interventi, si passava infine alle votazioni del testo emendato.

Il materiale fu suddiviso in vari settori, nel seguente ordine: Principi generali, Governo Provinciale, Vice-Province, Governo Generale.

Per ogni settore procederemo secondo questo schema: relazione comune, interventi, testo emendato, votazione.

2.1 Principi Generali del Regime

La relazione comune

Divisa in quattro articoli da prendersi congiuntamente, la relazione raccoglieva alcuni principi fondamentali destinati a presiedere al rinnovamento delle strutture organizzative della Congregazione, secondo le norme del Vat. II e i documenti della S. Sede. Tali principi erano: fraternità, partecipazione, sussidiarietà, collegialità, responsabilità personale.

¹¹ *Ib.*, 24, 2 (KERINS-CHIOVARO): 51 non placet, 47 placet.

¹² *Ib.*, p. 26, 6: *Prop.* 20. Cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, p. 376.

Il relatore avvertiva che si trattava di una prima provvisoria stesura che conglobava, con non poca fatica, gli elaborati dei diversi gruppi. Altri eventuali contributi, tramite interventi in aula o per altre vie, sarebbero stati assunti in una nuova redazione del testo. Faceva inoltre notare che la nuova stesura, da sottoporre a votazione, non avrebbe rappresentato ancora un testo « costitutivo », ma solo un insieme di proposizioni che avrebbero spianata la via ad un testo integrale di Costituzioni, Statuti o Decreti¹³.

Interventi

Un primo intervento, che voleva essere di fondo, intendeva puntualizzare la vera nozione di obbedienza, di cui si parlava nella relazione^{13bis}.

L'obbedienza « cristiana » non doveva significare tanto la sottomissione dei confratelli alla potestà dei superiori, quanto la loro partecipazione all'obbedienza di Cristo, fino alla morte, e la loro adesione di fede e di amore alla volontà salvifica del Padre, che Cristo attua nella missione della Chiesa e nella storia del mondo. Tutta la vita e l'opera missionaria dei redentoristi si fonda su questa obbedienza di Cristo e sulla loro obbedienza di fede.

In base a tale nozione di obbedienza, l'oratore faceva rilevare che i principi enunziati nel testo non dovevano essere presentati come un attentato all'autentica obbedienza religiosa, come sembrava suggerire la frase: « *salva natura verae oboedientiae religiosae* », bensì come promananti dalla genuina nozione di questa obbedienza. Proponeva perciò il seguente cambiamento: « *Virtute ipsius oboedientiae christianae* ». Infatti, i principi enunziati (fraternità, sussidiarietà, collegialità, ecc.) non costituivano una concessione alla moda, ma erano conseguenza dello spirito di fede, affinché nella Congregazione, vivente nel tempo, il mistero del Cristo e della Chiesa si potesse realizzare in maniera più cosciente, più personale, più piena¹⁴.

Un secondo intervento, pur accettando il primo termine di cambiamento proposto dal precedente oratore: *virtute ipsius ecc.*, respingeva però il secondo: *oboedientiae christianae*, dichiarandosi assoluta-

¹³ *Ib.*, p. 33, 3 (relatore ROSA-NETTO).

^{13bis} Ricordiamo il testo fondamentale: « *omnes sodales et coetus activam et responsabilem partem agant pro conditione sua in communi vita et missione Congregationis, salva natura verae oboedientiae religiosae* ».

¹⁴ *Ib.*, p. 34, 5 (HIRTZ).

mente favorevole alla conservazione del termine proposto nella relazione comune. Motivo: l'obbedienza « cristiana » è virtù generale, laddove l'obbedienza « religiosa » è specificazione della medesima. Proponeva quindi la seguente formulazione: « Virtute ipsius oboedientiae religiosae »¹⁵.

Un terzo intervento, molto lungo e articolato, ma di tenore un po' scolastico, sottoponeva ad analisi serrata i singoli punti della relazione comune, proponendo ad ogni punto integrazioni e correzioni¹⁶.

In nome di alcuni gruppi, un altro oratore proponeva emendamenti tendenti a dare rilievo più preciso, chiaro e profondo al senso dei principi¹⁷.

C'era poi chi chiedeva che i principi di collegialità e di responsabile partecipazione di tutti al governo venissero concretamente applicati ai diversi livelli; il che non mirava a diminuire l'autorità dei superiori, ma semmai a metterla più al sicuro. Proponeva, perciò, che il materiale venisse così ordinato: Capitolo generale (o provinciale); Consiglio generale (o provinciale); Superiore generale (o provinciale)¹⁸.

A sua volta, un altro capitolare chiedeva che i principi di sussidiarietà e di coordinazione venissero applicati anche alla distribuzione dei beni temporali e del personale all'interno della Congregazione¹⁹.

Gli interventi fin qui ricordati si schieravano generalmente su posizioni favorevoli ai Principi, pur avanzando emendamenti ed integrazioni.

Altri interventi tendevano, invece, a mettere in guardia da certi aspetti piuttosto negativi. Il principio di decentralizzazione, per es., pur necessario e doveroso, in base agli insegnamenti del Vat. II, alle diverse condizioni di vita nelle varie parti della Congregazione, e al pluralismo largamente vigente, non doveva tuttavia avere applicazioni eccessive o oltrepassare certi limiti, allo scopo di non compromettere l'unità e la cooperazione all'interno della Congregazione, rispetto alle quali esso poteva rivelarsi un principio disgregatore. Critiche puntuali venivano mosse, in merito, ad alcune proposizioni, prima di tutto quella che definiva il Capitolo provinciale « organo fondamentale legislativo della Provincia »²⁰.

¹⁵ *Ib.*, p. 38, 6 (JONES).

¹⁶ *Ib.*, pp. 38-40 (FRIES).

¹⁷ *Ib.*, p. 40, 8 (ORTIZ).

¹⁸ *Ib.*, p. 40, 9 (RIBOLLA).

¹⁹ *Ib.*, p. 40, 10 (ORTEGA).

²⁰ *Ib.*, p. 45, 5 (KACZEWSKI).

Manifestando la stessa perplessità, qualcuno esigeva grande precisione e univocità nell'uso di certi termini, primo fra tutti quello di « collegialità ». La precisione doveva risultare chiara sia dal testo che dal contesto ²¹.

C'era poi chi metteva in guardia da un certo modo di intendere la democrazia applicata alla vita religiosa. Il termine stesso di « democrazia » gli appariva piuttosto ambiguo e carico di pericoli ²².

A tali atteggiamenti di riserva, se non di sospetto, rispondeva, a titolo personale, il relatore.

Dopo aver richiamato il mistero di comunione degli uomini col Padre in Cristo, e l'obbedienza di Cristo al Padre, rilevava che i superiori dovevano essere i mediatori di codesta obbedienza nello Spirito. Il rinnovamento del governo della Congregazione andava attuato nel senso che lo spirito di comunione informasse veramente l'esercizio sia dell'autorità che dell'obbedienza. Bisognava, perciò, mettere in opera nuovi organismi di partecipazione e di dialogo. Ferma restando l'autorità dei superiori, occorreva dare spazio alla manifestazione dello Spirito di comunione e dell'amore di Cristo nella Congregazione ²³.

Da parte sua, il segretario del Capitolo cercava di sdrammatizzare la paura di chi paventava la collegialità come una novità pericolosa, quasi che, ammesso il governo collegiale, il superiore risultasse un « primus inter pares ». Dopo aver ricordato, con riferimenti concreti, che la collegialità non era una novità nel quadro della giurisprudenza interna alla Congregazione, almeno a livello di Consiglio generale, esortava i capitolari a votare senza timore la figura di un Consiglio (generale, provinciale e locale) che, in determinati casi, agisse collegialmente ²⁴.

Ma proprio su questo punto: dei Consigli come organi collegiali esecutivi ai diversi livelli, si registrava un netto rifiuto da parte di qualche capitolare, che evidentemente non rappresentava solo se stesso ²⁵.

La replica del segretario del Capitolo fu immediata. Partendo dalla legislazione vigente, nella quale erano previsti casi di governo collegiale, egli ribadiva che un allargamento della casistica non doveva fare difficoltà. Tornava, perciò, ad esortare i capitolari a votare

²¹ *Ib.*, p. 45, 6 (LUCAS).

²² *Ib.*, p. 54, 5 (CARIOTTI).

²³ *Ib.*, p. 46, 7 (ROSA-NETTO).

²⁴ *Ib.*, p. 46, 8 (AMARAL).

²⁵ *Ib.*, p. 47, 9 (MITTERMEIER).

liberamente quelle proposizioni che, in determinati casi, attribuivano carattere collegiale alle deliberazioni dei Consigli, ai vari livelli²⁶.

Concludiamo questo primo round di interventi con le parole di un missionario in servizio attivo. Alludendo ai timori, variamente manifestati, di un'erosione dell'autorità con l'applicazione dei principi di collegialità, sussidiarietà, decentramento, ecc., faceva notare che compito essenziale del governo era il servizio della missione. I missionari, soprattutto i giovani, sentivano quei principi come qualcosa di essenziale alla missione, e intendevano assumersi delle responsabilità proprio in virtù dell'obbedienza. Si trattava di cambiare mentalità e di adeguarsi alle nuove aspirazioni, le quali non miravano affatto a distruggere l'autorità, ma a porla a totale servizio della missione²⁷.

Testo emendato e votazione

Esauriti gli interventi, il relatore, in collaborazione con la Commissione di coordinamento, sottoponeva ad attento esame proposte e suggerimenti emersi nel corso del dibattito. Il testo delle proposizioni venne rielaborato, e accompagnato da spiegazioni che ne dovevano favorire la comprensione.

Non si parlava più di « Principi », al plurale, ma di « *Principio generale per il rinnovamento dell'organizzazione della Congregazione* ». Esso suonava così:

« Virtute ipsius oboedientiae christianae et religiosae, omnes Instituti sodales et communitates activam et responsabilem partem agant, pro condicione sua, in comuni vita et missione Congregationis » (Cfr. Perf. Car., 14; Motu Proprio « Ecclesiae Sanctae », 18).

Seguivano immediatamente, distribuite in tre punti, le spiegazioni del testo, che crediamo opportuno riportare qui di seguito:

« Il principio va inteso nel modo seguente: la Congregazione è, nel mistero della Chiesa, una comunità di fratelli che, sotto la guida dello Spirito Santo, conducono vita apostolica alfonsiana. Perciò:

a) Tutti i congregati sono di per sé uguali e partecipano alla vita e alla missione dell'Istituto attraverso la corresponsabilità, la quale si esercita anche per rappresentanza nelle deliberazioni e nel fare e applicare le leggi.

²⁶ *Ib.*, p. 47, 10 (AMARAL).

²⁷ *Ib.*, p. 53, 4 (GONTHIER).

b) La vita e la missione dell'Istituto si esplica nei diversi incarichi e carismi dei singoli e delle comunità, secondo i principi della sussidiarietà, della decentralizzazione, dell'adattamento e della revisione, nella maniera in cui possa corrispondere meglio alle circostanze concrete e ai carismi delle persone e delle istituzioni.

c) La vera autorità dominativa e di giurisdizione, che sussiste nell'Istituto, va considerata come servizio prestato ai fratelli, col quale la comunità e i singoli possono attuare il servizio a Dio, alla Chiesa e agli uomini, attraverso l'esercizio di una vera, responsabile e attiva obbedienza cristiana e religiosa ».

La votazione ebbe il seguente esito: 40 placet, 40 non pl., 14 iuxta modum. Dal momento che i « modi » non potevano considerarsi sostitutivi, bensì esplicativi, andavano conteggiati a favore. Perciò il *Principio* passò con la maggioranza assoluta, o semplice²⁸.

Il risultato potrà forse apparire deludente. In realtà esso rispecchiava le varie tendenze emerse nel corso degli interventi. Bisognerà aspettare la II Sessione per constatare che i principi sull'organizzazione dell'Istituto, enunziati e discussi con tanto calore nella I Sessione, avrebbero trovato una più larga accoglienza nella mentalità dei capitolari. Anche in questo caso il tempo si rivelava coefficiente necessario alla maturazione del seme gettato.

Come aveva fatto notare il relatore, il *Principio* non intendeva essere un testo definitivo, ma un insieme di proposizioni dalle quali poteva derivare una redazione ulteriore. In verità, così come esso era formulato nella I Sessione, non avrà corrispondenza puntuale nella definitiva stesura dei testi, nemmeno il comma tanto discusso e approfondito: « Vi ipsius oboedientiae christianae et religiosae ». Il *Principio*, nel suo complesso, è però presente equivalentemente nelle attuali Cost. 73, 1; 74 (= sull'Obbedienza), e nelle Cost. 91-96 (sui Principi generali del Regime).

Anche la frase introduttiva, molto bella e ispirativa: « La Congregazione è, nel mistero della Chiesa, una comunità di fratelli che, sotto la guida dello Spirito Santo, conducono vita apostolica alfonziana », non verrà ripresa alla lettera nel corso della legislazione, ma essa è equivalentemente presente ovunque, soprattutto nelle Costituzioni or ora ricordate.

²⁸ *Ib.*, p. 60, 7.

2.2 Il Governo della Provincia e della Comunità domestica

La relazione comune

Nel presentare la sintesi sul Governo della Provincia, messa su con un lavoro piuttosto improbo, il relatore esortava i capitolari a non allarmarsi per la gran mole di proposizioni raccolte nella relazione. Tanta quantità di materia, in ogni caso, era una prova evidente della grande libertà con cui ogni gruppo o singolo capitolare poteva avanzare proposte.

Alla stregua del suo collega dei Principi generali, il relatore faceva inoltre notare che non si trattava di un testo, neppur provvisorio, di Costituzioni o Statuti, ma di sole proposizioni che, debitamente discusse e approvate, avrebbero potuto preparare le stesure di un testo vero e proprio²⁹.

Dopo qualche intervallo, lo stesso relatore presentava la « relazione comune » sulla Comunità domestica, o governo locale, in quanto strettamente connessa con la sezione del Governo della Provincia³⁰.

Interventi

Si cominciò a parlare del difficile equilibrio, che pur doveva essere con impegno perseguito, tra il principio di unità e il principio del decentramento. Se l'unità andava strenuamente salvaguardata, non bisognava d'altra parte mortificare iniziative ed esperimenti nelle Province, ma dare alle diverse unità della Congregazione lo spazio necessario per una collaborazione responsabile. Si suggeriva, perciò, che quanto era proprio alle singole Province non venisse assunto nella legislazione generale, ma lasciato alla legislazione provinciale³¹. Essendo stata presentata una proposta di abolizione del Consiglio Amplificato³², un secondo intervento prendeva posizione a favore di detto Consiglio. Motivo: bisognava concedere un congruo spazio di sperimentazione, ed evitare l'impressione che il nuovo organismo morisse di morte prematura³³.

²⁹ *Ib.*, p. 34, 4 (relatore CHIOVARO).

³⁰ *Ib.*, p. 37, 2 (CHIOVARO).

³¹ *Ib.*, p. 35, 6 (CHARLIER).

³² *Ib.*, p. 35, 9 (IBÁÑEZ).

³³ *Ib.*, p. 41, 11 (HUGHES).

Scendendo ad un esame più puntuale, un terzo oratore sottoponeva a critica piuttosto severa la definizione che nella relazione si dava della Provincia come di « unità fondamentale organica della Congregazione », ravvisandovi una formulazione troppo radicale dei principi di sussidiarietà e di decentramento. E ne proponeva una più chiara e precisa: « La Provincia è, nel corpo della Congregazione, un'unità organica, avente le istituzioni necessarie per raggiungere il fine della stessa Congregazione »³⁴.

Una critica nel medesimo senso veniva da un altro oratore, un giurista, il quale faceva notare che, se la Provincia fosse stata veramente un'unità organica, in sé completa, della Congregazione, questa doveva considerarsi una federazione di Province, alla stregua dell'Ordine Benedettino³⁵.

Qualcuno poi suggeriva una terminologia più adeguata in rapporto al tema dell'adattamento delle Province alle circostanze della Chiesa e del mondo. Ed esprimeva parere favorevole circa la potestà legislativa riconosciuta nei testi ai Capitoli provinciali riguardo all'opera di rinnovamento³⁶.

Un ultimo intervento muoveva critiche alla proposta dei « gruppi di lavoro » (« coetus laboris »), in quanto apparivano una realtà vagante, al di là delle comunità costituite. Si chiedeva perciò una formulazione chiara nel configurare la proposta³⁷.

Sulla « comunità locale », strettamente intesa, si ebbe un solo intervento, di natura piuttosto redazionale, che portava prima all'affermazione dell'autorità del superiore, e poi al suo compito di coordinatore e di animatore³⁸.

Testo emendato e votazione

La nuova stesura del testo constava di 86 proposizioni, divise in tre sezioni. I capitolari, dopo un ulteriore esame della materia, vennero chiamati a votare, con facoltà di proporre, per iscritto, modi sostitutivi³⁹.

Se la votazione *complessiva* raccolse la quasi unanimità dei voti

³⁴ *Ib.*, p. 51, 19 (PROESMANS). La puntualizzazione sopravvive nell'attuale Cost. 121.

³⁵ *Ib.*, p. 54, 6 (PRIMETSHOFER).

³⁶ *Ib.*, p. 55, 7 (MINYA).

³⁷ *Ib.*, p. 55, 8 (LUCAS-PÉREZ). Ricordiamo la proposizione: « Paeter communitates locales, Provincia alias formas vitae communis, nempe coetus laboris, promovere potest ».

³⁸ *Ib.*, p. 52, 20 (PFAB).

³⁹ *Ib.*, p. 56, 11.

favorevoli: 95 placet⁴⁰, quella *per partes* fu più selettiva. La maggioranza, infatti, delle proposizioni ebbe un esito positivo molto elevato, addirittura plebiscitario; ma le proposizioni più « qualificanti », perché più innovative, registrarono molte riserve che si manifestarono nei numerosi « non placet » e « iuxta modum ». Diamo un elenco delle votazioni sulle proposizioni più scottanti:

Definizione della Provincia (= Prop. 1): 53 pl., 42 non pl., 4 iuxt. m.
 Compiti del Capitolo prov. (= Prop. 3): 44 pl., 18 non pl., 36 i.m.
 Compito del Superiore prov. (= Prop. 5): 54pl., 41 i.m.
 Consiglio provinciale (= Prop. 6): 50 pl., 32 non pl., 17 i.m.
 Superiore locale (= Prop. 13): 29 pl., 23 non pl., 29 i.m.
 Modo di eleggere il Provinciale (= Prop. 27-29): 49 pl., 46 non pl.

Come è dato constatare, si tratta di proposizioni che erano state al centro degli interventi, e che portavano quindi il segno delle animate discussioni. Il gran numero dei « modi », anche se andavano conteggiati a favore, rivelavano tuttavia esigenza di maggiore chiarezza, e in definitiva bisogno di sicurezza.

Per maggiori informazioni sulle discussioni e sullo *iter* tormentato di alcune proposizioni, rimandiamo agli *Acta Capituli*⁴¹.

2.3 Il Governo della Vice Provincia

Ne trattiamo a parte, perché fin dall'inizio il problema delle Vice-Province si era rivelato urgente e complesso nello stesso tempo. Esso si ricollegava alla crescita numerica di tali unità, e quindi a un dinamismo missionario più spiccato nel corpo della Congregazione. Uno sviluppo del genere esigeva una maggiore possibilità di auto-determinazione rispetto alle province-madri, per poter rispondere con tempestività e originalità alle urgenze proprie dei territori di missione.

C'era, però, anche il rovescio della medaglia. Se infatti le Vice-province costituivano la punta di diamante dell'attività missionaria, era anche indubitabile che, nella stragrande maggioranza, esse dipendevano dalle rispettive Province per l'avvicendamento del personale e per l'aiuto economico.

Se, perciò, le Vice-Province reclamavano giustamente maggiore indipendenza e autonomia, le Province, a loro volta, non rinuncia-

⁴⁰ *Ib.*, p. 61, 8.

⁴¹ *Ib.*, pp. 62-82.

vano facilmente ad un certo controllo, anche sulla programmazione missionaria.

Per questi e simili motivi, i Moderatori fin dall'inizio decisero di costituire una Commissione speciale per le Vice-Province, di cui facessero parte tutti i capitolari ad esse appartenenti. Compito della Commissione: esaminare a fondo la complessa materia ed elaborare un insieme di proposizioni da trasmettere allo studio dei gruppi⁴².

La relazione comune

Che la relazione avesse avuto una gestazione molto travagliata apparve subito dalle parole con cui il relatore designato ne accompagnava la presentazione. Essa inglobava 81 proposizioni, ed era stata preceduta da altre due relazioni, sottoposte allo studio dei gruppi, ma mai presentate in aula. Infatti, le reazioni dei gruppi erano state molto disparate, soprattutto per mancanza di un punto nodale intorno al quale raggruppare le varie proposizioni. Una tale divergenza di opinioni, tra coloro stessi che erano parte in causa, non permetteva di arrivare ad una vera sintesi. La stessa relazione comune, più che una sintesi, era un soacervo di proposizioni, riunite insieme più per giustapposizione che per un filo conduttore interno.

A rendere la situazione più confusa intervennero alcune proposizioni che, anteriormente omesse o dimenticate, il relatore dovette aggiungere in calce alla relazione già compilata. In una ulteriore prossima edizione (praticamente la quarta!), il relatore si riprometteva di imporre alla materia un ordine più perspicuo, indicando anche il gruppo di origine di ogni proposizione⁴³.

La « nuova relazione » riduceva a 11 (undici) le 81 proposizioni precedenti, alcune delle quali furono rimandate alla relazione comune sul Governo generale. Il drastico taglio fu evidentemente salutato con un forte applauso⁴⁴.

Interventi e votazione

La discussione sulla « nuova relazione » subì un ritardo abbastanza lungo, per la precedenza accordata allo studio delle proposi-

⁴² *Ib.*, p. 26.

⁴³ *Ib.*, p. 37, 3 (AALDERS).

⁴⁴ *Ib.*, p. 85, 7.

zioni sul governo generale, data l'imminente elezione del nuovo Consiglio Generale.

Sottoposto, a suo tempo, a votazione *complessiva*, il testo riscosse la quasi unanimità: 94 placet⁴⁵.

Prima di passare alla votazione *per partes* vi furono due interventi, miranti a focalizzare il carattere missionario delle Vice-Province. Il primo oratore faceva tre osservazioni, strettamente connesse fra di loro:

a) Dal momento che le Vice-Province e le Missioni o Regioni costituivano il fronte avanzato dell'attività missionaria della Congregazione, era auspicabile che nelle Costituzioni si desse loro uno spazio più ampio.

b) Era necessario costituire presso la Cura Generalizia un « Centro missionario », il cui scopo fosse quello di programmare e di stimolare tutta l'attività missionaria, in coordinamento con le Province e con le Conferenze regionali.

c) Data l'attuale distribuzione delle forze missionarie in Province, Vice-Province e Missioni, era strettamente opportuno che la Commissione di redazione o lo stesso Centro missionario stabilissero con chiarezza i limiti di distinzione tra le medesime. La revisione di criteri finora basati su ragioni piuttosto pragmatiche avrebbe dato nuovo impulso al dinamismo missionario dell'Istituto, in quanto avrebbe stimolato iniziative più audaci ed esperimenti più pertinenti nei territori affidati alla Congregazione⁴⁶.

Il secondo oratore criticava la maniera con la quale, nella proposizione 3, veniva espresso lo scopo delle Vice-Province⁴⁷. In merito faceva osservare:

a) Il fine delle Vice-Province doveva riflettere lo stesso fine propriamente missionario della Congregazione e della Chiesa.

b) La definizione dello scopo non doveva essere descrittiva o retrospettiva, esemplata cioè su quanto si faceva attualmente nel campo missionario, ma prospettica, in quanto doveva esprimere piuttosto una tendenza, proiettata sullo stesso spirito missionario della Chiesa che, secondo il Vat. II, doveva aprirsi con maggiore slancio all'evangelizzazione dei popoli ancora infedeli.

⁴⁵ *Ib.*, p. 127, 6.

⁴⁶ *Ib.*, p. 127, 7 (BÉRUBÉ).

⁴⁷ La *prop.* 3 suonava così: « Scopo della Vice-provincia è di prestare aiuto alle chiese locali, affinché la stessa comunità dei fedeli abbia ministeri propri e proprie espressioni religiose e apostoliche, e affinché — per quanto possibile — si impianti in esse una nuova Provincia della Congregazione ».

c) Aspirazione della Vice-Provincia non doveva essere quella di diventare « per quanto possibile » Provincia, ossia di ampliare se stessa, bensì quella di proclamare il Vangelo a tutti gli uomini, in primo luogo ai poveri. La Vice-Provincia avrà raggiunto meglio il suo scopo, non precisamente quando sarà diventata Provincia, ma quando i missionari, dopo aver portato a maturità la chiesa locale, potranno spostarsi liberamente in altri luoghi di evangelizzazione⁴⁸.

Nell'intervento si riconoscerà facilmente una delle tendenze, la più avanzata, sulla quale si era disputato con vigore nel Capitolo, fino a trovare il delicato equilibrio riflesso nell'attuale Cost. 3. Dell'argomento abbiamo parlato nel commento al c. I⁴⁹.

La votazione *per partes* ebbe esito favorevole molto alto per la quasi totalità (dieci) delle proposizioni: esse riguardavano la natura, l'esistenza, l'organizzazione delle Vice-Province, i principi di sussidiarietà e di cooperazione applicati ai rapporti con le Province madri e tra le stesse Vice-Province.

Fu invece negativa per una proposizione, la terza, relativa allo scopo della Vice-Provincia (60 non placet, 14 placet, 25 iuxta modum). La votazione risentiva, evidentemente, delle critiche che alla detta proposizione erano state mosse nel corso del secondo intervento⁵⁰.

Un problema scottante

Anche se affrontato in altro contesto, a proposito cioè della composizione del Capitolo generale, crediamo opportuno riferire qui, per affinità di materia, un problema che si dimostrava di evidente urgenza, quello della partecipazione di *tutte* le Vice-Province alla II sessione del Capitolo in corso.

Allo scopo era stata costituita una Commissione speciale che elaborasse uno schema di proposizioni da presentare ai capitolari⁵¹. Il relatore, nell'introdurre dette preposizioni, faceva notare alcune novità o emendamenti apportati alla legge vigente⁵².

Prima di passare alla votazione ci furono quattro interventi,

⁴⁸ *Ib.*, p. 128, 8 (AUBRY).

⁴⁹ Cf. S. RAPONI, *L'opera missionaria*, pp. 18-20.

⁵⁰ *Acta Capit. XVII*, pp. 129-130.

⁵¹ *Ib.*, p. 170, 9; cf. p.165, 9; 171, 11.

⁵² *Ib.*, p. 171, 10.

tre dei quali favorevoli all'allargamento della rappresentanza, cioè alla partecipazione alla II sessione anche di quelle Vice-Province che finora non erano ammesse a causa della loro ristretta entità numerica⁵³.

Intanto il moderatore di turno tornava a ribadire il senso preciso della votazione: non si trattava di varare una norma *costitutiva* universalmente valida, ma di stabilire una procedura valevole per il solo II periodo del Capitolo.

A rendere più spedita la votazione, venne presentata una proposizione *pregiudiziale*, che suonava così:

« Salva la Cost. 69 (= Costituzioni 1964), la rappresentanza nel secondo periodo del Capitolo resta immutata ».

Lo scrutinio dette un risultato che, in base agli interventi fatti, si potrebbe definire a sorpresa: 75 placet⁵⁴.

Ciò significava che, alle Vice-Province non ancora rappresentate, non era riconosciuto il diritto di partecipare alla II sessione.

Una proposizione di salvataggio, che prevedeva l'invio di fatto di delegati-uditori (« Quaevis Vice-Provincia... mittit auditorem »), con diritto di parlare in seduta plenaria, ma non di votare, fu anche essa respinta alla quasi unanimità⁵⁵.

Ugualmente respinta un'ultima proposizione che prevedeva la sola possibilità d'invio (« Quaevis Vice-Provincia... mittere potest auditorem »), anche se con risultato meno scioccante: 55 non placet, 51 placet, 2 iuxta modum⁵⁶. Tutto, dunque, restava come prima.

Ad ammorbidire la situazione non era certo sufficiente la decisione che il Capitolo aveva presa fin dagli inizi delle sue sedute, cioè di poter ammettere uditori sia nei gruppi sia nel plenario⁵⁷. Una tale possibilità, infatti, era aperta a tutti e non dava nessuna facoltà di parlare in seduta plenaria.

⁵³ *Ib.*, pp. 171-173 (vedere specialmente l'intervento RIBOLLA, p. 173, 15).

Umoristica l'osservazione del Moderatore di turno: se fosse cresciuto il numero dei capitolari bisognava forse esulare dalla casa di S. Alfonso e cercare nei dintorni di Roma un'altra sede, senza essere costretti a ritornare alla Domus pacis: *ib.*, p. 174, 17 (La Domus pacis era stata di poco gradimento).

⁵⁴ *Ib.*, p. 200, b.

⁵⁵ *Ib.*, p. 200, d: Prop. 1 (non placet: 93).

⁵⁶ *Ib.*, p. 200, d: Prop. 2 (non placet, 55; placet 51).

⁵⁷ *Ib.*, p. 19, d. Cf. pp. 27; 232; 233; 234.

2.4 Il Governo Generale

Relazione comune

Con parole estremamente sobrie, il relatore designato informa l'assemblea che la relazione distribuita presentava qualcosa d'informe, data la grande e complessa quantità di materia, il cui dominio gli era sembrato impresa troppo ardua⁵⁸. Si trattava, in concreto, di un allineamento di proposizioni senza una rigorosa disposizione logica.

Interventi

Per non appesantire l'esposizione, ci limitiamo a menzionare i soli argomenti toccati: la nuova figura del Vicario generale, i compiti del Procuratore e dell'Economo generale, l'autorità del Capitolo Generale, le Commissioni tecniche da stabilire presso il Governo centrale, le Conferenze regionali, l'Accademia Alfonsiana⁵⁹.

« Nuova relazione comune » o testo emendato

Esauriti gli interventi, si pensò ad una nuova elaborazione del testo. Ma il compito superava le forze di un solo uomo, data l'estrema difficoltà di procedere e di orientarsi in una congerie eccessivamente complicata. Ad affiancare il lavoro del relatore fu costituita perciò una Commissione speciale, alla quale prestò valido aiuto anche la Commissione di coordinamento.

La « nuova relazione », sottoposta a votazione « complessiva », in quanto base e fondamento per ulteriore studio, raccolse 83 voti a favore⁶⁰.

Seguirono alcuni interventi preliminari sugli esperimenti *contra ius*, sul senso delle decisioni collegiali, sulla partecipazione al Capitolo del Generale uscente, e su altri punti minori. Sull'argomento specifico delle decisioni collegiali, ai vari livelli, si faceva rilevare che, se ben comprese e limitate a casi precisi, esse avrebbero portato certamente buoni frutti, in quanto tutti i congregati sarebbero stati

⁵⁸ *Ib.*, p. 38, 4 (ACHARD).

⁵⁹ *Ib.*, pp. 47-51.

⁶⁰ *Ib.*, p. 86.

interessati alla promozione del bene comune, coadiuvando efficacemente i superiori nel portare il peso della loro responsabilità⁶¹.

Si entrò, quindi, nel vivo del dibattito.

Per offrire piste di orientamento nell'intricata selva della materia, pensiamo di distribuire l'esposizione nel seguente ordine: grado delle competenze, composizione dei vari organi, questioni varie, decreto sugli esperimenti.

2.5 Le competenze ai diversi livelli

Competenze del Capitolo generale

Apredo il dibattito con un intervento piuttosto lungo e prolioso, un primo oratore criticava una certa confusione che secondo lui si faceva tra comunione e collegialità da una parte, e tra i diversi gradi di collegialità dall'altra. Più in particolare, richiamandosi ai documenti conciliari, si soffermava sulla collegialità nell'atto di legiferare e nell'atto di decidere e di comandare; sui gradi di partecipazione alla potestà esecutiva; sull'obbedienza come atto di comunione; sull'indole alfonsiana del concetto di governo⁶².

A lui replicavano due capitolari.

L'uno attirava soprattutto l'attenzione sul delicato maneggio dei documenti del Concilio, rilevando in proposito che il Vat. II non condannava certo la collegialità; e che i valori umani, primo tra questi la libertà, dovevano essere rispettati e promossi anche nella vita religiosa. Una collegialità senza paternalismo era la più genuina prova di questa libertà. Del resto, la collegialità non doveva suonare assemblearismo, appunto perché applicata alle questioni di maggiore importanza.

L'altro faceva rilevare che il riferimento al Vat. II non doveva essere condotto a senso unico. Lo spirito di comunione doveva basarsi, certo, sull'obbedienza, ma non andava dimenticato che anche i superiori dovevano entrare in tale comunione. Infine, l'opinione di S. Alfonso implicava che tutti, anche i superiori, dovevano obbedire al Padre⁶³.

Le 12 proposizioni sulle competenze del Capitolo generale

⁶¹ *Ib.*, pp. 86-87; 89.

⁶² *Ib.*, p. 90, 3 (LEONE).

⁶³ *Ib.*, p. 91, 4 (HANGOUËT; ROSA-NETTO).

raccolsero quasi tutte la maggioranza dei 2/3. Alcune (la 1 e la 3) ebbero molti modi⁶⁴.

Competenze del Superiore generale

L'unico oratore intervenuto parlò sul titolo di *Rettore Maggiore* che a suo parere doveva essere ritenuto, sia perché in uso fin dal 1743, sia perché vigente presso molti Istituti, alcuni dei quali, come i Salesiani, l'hanno desunto da noi⁶⁵.

Le 8 proposizioni relative ebbero anche qui esito altamente favorevole⁶⁶.

Competenze del Consiglio generale

Quasi tutti battevano sull'esercizio collegiale dell'autorità, un argomento già più volte variamente toccato.

Un primo oratore adduceva a favore argomenti di natura storica. In base ad una indagine da lui condotta sulle Regole primitive e sulla più antica tradizione, si potevano addurre vari casi di esercizio collegiale del potere: quando, per es., si trattava di decidere sul Superiore generale, di accettare in Congregazione candidati non chierici, di convocare il Capitolo da parte dei consultori generali.

Casi del genere si riscontravano anche a proposito del governo provinciale: per es., alla morte del Provinciale, tre consultori, tra i dodici previsti, ne facevano le veci per diverse settimane, fino alla nomina del prossimo provinciale, ecc.

Se ne deduceva che in quei primi tempi, che pur erano tempi di monarchie assolute, la collegialità aveva più spazio che non adesso⁶⁷.

Un secondo oratore desiderava che in alcune proposizioni (= 26, 42, 48, 50, 51) si omettesse l'espressione: « *Consilium ut collegium* ». Ragione: le nomine previste in quelle proposizioni potevano detrarre autorità al Padre Generale. Questi, infatti, avrebbe potuto avere riserve molto gravi contro una determinata candidatura, sulla

⁶⁴ *Ib.*, p. 92, 5.

⁶⁵ *Ib.*, p. 93, 6 (CHIOVARO). L'abolizione del titolo di « *Rettore Maggiore* » era stata già proposta nel Capitolo del 1963, ma fu respinta: Cf. *Acta Capit. XVI*, n. 1746, p. 78.

⁶⁶ *Ib.*, p. 94, 8.

⁶⁷ *Ib.*, p. 94, 10 (CHIOVARO).

quale però egli era legato dal segreto in vista della buona fama del confratello⁶⁸.

Altri due interventi, anche se con sfumature diverse, coincidevano nell'esigere grande chiarezza di linguaggio, *per sic et non*. In una materia di tale importanza, le proposizioni dovevano essere formulate con la massima perspicuità, affinché la Congregazione, a qualsiasi grado di governo, potesse trovare la garanzia dell'unità e della massima coesione. Chiarezza non significava disistima della collegialità. Questa, infatti, intesa nel suo vero senso, lungi dallo sminuire l'autorità del superiore, aiuta ad esercitarla con maggior libertà, maggiore responsabilità e maggiore verità⁶⁹.

Successivi interventi si schieravano a favore di quelle proposizioni (la 35 e la 36) che riconoscevano al governo generale la facoltà di disporre delle persone e dei beni della Congregazione, secondo l'opportunità e le circostanze suggerite dal bene comune. Gli oratori facevano notare, in proposito, la consonanza di dette proposizioni con i documenti del Vat. II e con lo stesso Diritto Canonico. Aggiungevano, inoltre, che tale facoltà, contenuta del resto in giusti limiti, avrebbe giovato soprattutto al costituendo Centro Missionario⁷⁰.

Si sarebbe dovuto procedere immediatamente al suffragio delle singole proposizioni (= Prop. 26-51), se alcuni gruppi non avessero chiesto una procrastinazione, per difficoltà sopravvenute⁷¹.

Contemporaneamente fu messa ai voti una proposizione *pregiudiziale* che suonava così:

« Tutto ciò che è detto nelle prop. 26-51 venga rilasciato al Consiglio generale ad *experimentum* fino alla prossima sessione, sicché lo stesso Consiglio determini il suo modo di agire (consultivo, deliberativo o collegiale) secondo l'importanza degli argomenti su cui deliberare. A esperienza fatta, il Consiglio generale riferisca al Capitolo, nella seconda sessione, in vista dell'approvazione »⁷².

Motivo della proposta era quello di avviare a soluzione, attraverso una via più rapida e anche più prudente, il nuovo modo di governare che da tutti, anche se con sfumature diverse, si auspicava. In realtà, nonostante i numerosi interventi a favore della collegialità, molti capitolari restavano ancora perplessi circa il nuovo corso

⁶⁸ *Ib.*, p. 95, 11 (REIMANN).

⁶⁹ *Ib.*, p. 95, 12-13 (KERINS-GONTHIER).

⁷⁰ *Ib.*, pp. 98-99, 5-6 (AMARAL, ORTEGA, ZIRILLI). Cf. nota 2.

⁷¹ *Ib.*, p. 97, 2, a.

⁷² *Ib.*, p. 102, 4.

che ne sarebbe derivato. Si temeva, insomma, che un principio del genere, espresso in proposizioni piuttosto ardite, esaminato con una certa fretta e applicato in modo imprudente, potesse costituire una forza dirompente, disgregatrice dell'unità della Congregazione e del concetto stesso di obbedienza.

Per quanto riguardava specificamente il Consiglio generale, organo supremo dell'Istituto, si temeva che l'innovazione, o almeno un'indebita estensione del principio, portasse a conseguenze funeste.

D'altra parte, non si voleva chiudere la I sessione senza offrire alla Congregazione una qualche risposta alle domande piuttosto impellenti che in merito salivano dell'insieme delle Province.

Per tutti questi motivi si era pensato di dare fiducia al Consiglio generale offrendogli uno spazio sufficiente per studiare le situazioni e procedere a corrispondenti esperimenti, secondo la sua prudenza.

Sulla pregiudiziale ci furono diversi interventi (sette), alcuni a favore, altri contrari, o interlocutori. Nell'ambito degli atteggiamenti contrari o di riserva, c'era chi tornava a ribadire che la collegialità nel regime non era questione chiara e matura; e chi proponeva una soluzione alternativa: istituire cioè, una commissione incaricata di preparare un nuovo testo su cui poter votare durante la stessa I sessione; qualcuno, infine, si limitava a raccomandare moderazione⁷³.

Sull'altro versante, ci si schierava nettamente a favore della proposizionale pregiudiziale, sulla base della *Eccl. S. II, 7* che permetteva esperimenti anche *contra ius*. Si adduceva anche una motivazione di tipo psicologico: sottoscrivere alla pregiudiziale sarebbe stato un gesto di fiducia verso il nuovo Consiglio, come pure un segno di concordia e di mutua comprensione tra gli stessi capitoli⁷⁴.

Per motivi di maggiore chiarezza, e per rendere la votazione aperta ad una intesa il più possibilmente ampia, alla pregiudiziale fu aggiunta la seguente postilla:

« Tutti i modi relativi alla proposizione pregiudiziale vengano raccolti e consegnati al Consiglio generale, che di essi terrà il debito conto *ad mentem Capituli* ».

L'esito fu nettamente favorevole: 67 placet⁷⁵. Superato lo sco-

⁷³ *Ib.*, p. 102, 3 (HIDALGO, CAPIZZI, LEONE, MINYA).

⁷⁴ *Ib.*, p. 102, 3 (HANGOUËT, CHIOVARO).

⁷⁵ *Ib.*, p. 103, 4.

glio principale: come esercitare il principio di collegialità in seno al Consiglio generale, si poteva dire chiuso l'esame delle « competenze », ai diversi livelli.

Si passava quindi ad altri punti non meno scottanti. Ne ricordiamo due in particolare: la rappresentatività dei congregati al Capitolo generale, e la struttura del Consiglio generale.

2.6 Composizione del Capitolo e del Consiglio generali

Composizione del Capitolo generale

In un'epoca storica nella quale la Congregazione aveva registrato una crescente diffusione, specialmente in territori di missione, si riproponeva come da sé il problema del rapporto di forze in seno all'assemblea legislativa suprema dell'Istituto. La questione si configurava nel concreto dosaggio tra membri di diritto e membri di elezione, nella partecipazione delle Vice-Province, delle « Missioni » o Regioni, e dei Fratelli.

L'attualità del problema suscitò vari interventi.

Un primo oratore, che era anche Vice-Provinciale, auspicava che il testo delle proposizioni fosse votato durante la I sessione, per poter permettere l'eventuale partecipazione delle Vice-Province e delle Missioni alla II sessione.

Un secondo oratore patrocinava la rappresentanza dei Fratelli al Capitolo generale e ai capitoli provinciali (prop. 76). Nell'immediato proponeva che quattro Province aventi il maggior numero di Fratelli ne inviassero una ciascuna alla prossima sessione, come uditori, per due o tre settimane. Un gesto altamente simbolico per associare i Fratelli alla vita e alle opere dell'Istituto.

Altri interventi, di natura piuttosto filologica, miravano a garantire formulazioni più precise di alcune proposizioni⁷⁶.

Le prime proposizioni (cinque, per l'esattezza) furono accettate quasi all'unanimità. Venivano riconosciuti membri del Capitolo: il Superiore generale e i suoi Consiglieri; il Procuratore e l'Economo generali. Tutti costoro restavano membri del Capitolo *actu congregato*, anche se non fossero stati rieletti. Membri del Capitolo erano inoltre tutti i rappresentanti, sia *ex officio* sia per elezione, a norma del diritto comune e particolare⁷⁷.

⁷⁶ *Ib.*, pp. 99-100, 7-10 (CAVERO, ACHARD, PFAB, PRIMETSHOFER, DEL RIO).

⁷⁷ *Ib.*, pp. 100-101, 11-12.

Sul *numero dei capitolari*, di cui si interessava una proposizione apposita (Prop. 56), vi fu divergenza di opinioni. Per cui si credette opportuno di nominare una commissione di cinque membri la quale redigesse un insieme di proposte, con alternative, da sottoporre all'approvazione dei capitolari⁷⁸.

A suo tempo, la Commissione distribuì il testo delle proposizioni elaborate. Queste erano suddivise in tre parti, così riassunte dal relatore:

A. La legge attuale emendata (promulgata *ad experimentum* per questo Capitolo).

B. Due leggi nuove:

La legge che implica il numero accresciuto di capitolari (finora 124).

La legge che mantiene il numero chiuso (= 100), ma secondo due possibilità:

— o la forma più semplice che tiene conto maggiormente della rappresentanza numerica;

— o la forma più specifica che insiste sulle strutture, ossia nella quale il fondamento della rappresentanza è la Provincia.

C. La rappresentanza delle Vice-Province nella II sessione.

Il relatore dichiarava che la votazione era urgente solo per la parte C., cioè per le Vice-Province. Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato i motivi dell'urgenza e i risultati, piuttosto deludenti, della votazione⁷⁹.

Quanto alla parte A., lo stesso relatore invitava a votare, se così fosse piaciuto, ciò che riguardava la voce attiva e passiva.

Per la parte B, riteneva utile un voto indicativo, per conoscere l'opinione dei capitolari sull'eventualità di un considerevole aumento del numero dei rappresentanti al Capitolo, o se invece si fosse preferito una posizione più o meno di stallo. Il voto indicativo sarebbe stato utile soprattutto per la futura Commissione di redazione, alla quale veniva demandata la rielaborazione di tutta la materia, in vista della II sessione⁸⁰.

Le sollecitazioni del relatore trovarono scarsa rispondenza: appena qualche intervento⁸¹. Solo verso la fine della I sessione ricomparve la questione della composizione del Capitolo generale. Molti capitolari, per stringere i tempi di chiusura, avanzarono una proposizione pregiudiziale nella quale si chiedeva ai presenti se volevano votare in questa sessione le parti A. e B.

⁷⁸ *Ib.*, p. 109, 3.

⁷⁹ *Ib.*, p. 171, 10. Cf. *note* 51-57.

⁸⁰ Per tutto il problema delle Vice-province cf. *note* 42-50.

⁸¹ *Ib.*, p. 171, 12-14.

Contemporaneamente, un'altra pregiudiziale proponeva di passare alla votazione delle proposizioni sulla voce attiva e passiva.

A rendere più confusa la situazione, alcuni si lamentavano che nella relazione non fossero contenute le proposizioni, da essi formulate, sulla rappresentanza dei Fratelli. Dopo un vivace scambio di botta e risposta, il Moderatore assicurò che le proposizioni in questione sarebbero state inserite nel foglio da distribuire⁸².

Essendo stata ritirata la pregiudiziale sull'immediata votazione della materia riguardante la voce attiva e passiva, si passava a votare la *prima pregiudiziale*, così formulata:

« La materia sulla composizione del Capitolo Generale (parti A. e B. della Commissione speciale) si vota in questa sessione.

Se la pregiudiziale sarà accolta, si passerà subito alla parte C. Con ciò non viene pregiudicato il voto « indicativo » sull'aumento del numero dei capitolari (nn. 1-6) ».

Esito dello scrutinio: 84 non placet.

Alla richiesta di voto solamente indicativo fu opposto unanime rifiuto⁸³. Il materiale in cantiere sarebbe stato affidato, dunque, alla Commissione di redazione.

Anche la proposta sui Fratelli: che quattro di essi, appartenenti alle province che ne avevano un maggior numero, potessero intervenire come uditori al Capitolo, non venne accolta: 50 non placet; 45 placet; 3 iuxta modum⁸⁴. Restava comunque valida la proposizione più generale, approvata già agli inizi della I sessione, circa la possibilità di ammettere uditori al Capitolo, il che comprendeva anche i Fratelli⁸⁵.

Composizione del Consiglio Generale

L'argomento era connesso col precedente: un Capitolo che nella sua composizione doveva riflettere una Congregazione a diffusione mondiale, avrebbe dovuto anche esprimere un Consiglio la cui composizione oltrepassasse il quadro geografico prevalentemente europeo, o al più occidentale. A questa maggiore rappresentatività prov-

⁸² *Ib.*, p. 197, 4.

⁸³ *Ib.*, p. 199, 4, a.

⁸⁴ *Ib.*, p. 200, 4, c.

⁸⁵ *Ib.*, p. 19, d.

vedevano alcune proposizioni, che ora venivano sottoposte a dibattito e a votazione.

Pur dichiarandosi d'accordo su di una più ampia rappresentazione geografica nella scelta dei Consiglieri, un capitolare faceva osservare che bisognava tuttavia mirare, più che al criterio regionale, al merito delle persone e alla loro capacità di collaborazione, sia all'interno del Consiglio, sia con il Padre generale.

Altri interventi riguardavano il numero dei Consiglieri (non meno di sei), la necessità per il Segretario generale di essere un esperto, l'estrema convenienza per l'Economo generale di far parte del Consiglio, e infine la figura dell'Ammonitore che, secondo qualcuno, doveva essere mantenuta⁸⁶.

Quasi tutte le proposizioni ebbero esito positivo molto alto.

Prop. 80: I consiglieri generali siano eletti per la loro prudenza. Non vi siano due membri della stessa nazione (72 pl.).

Prop. 81: Si provveda ad una rappresentatività continentale, senza che ciò rappresenti un criterio esclusivo. Si eleggano uomini prudenti, non necessariamente specialisti in qualche materia (84 pl.).

Prop. 88: Siano almeno sei (90 pl.).

Prop. 90: Se per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, o anche il Procuratore, o l'Economo, cessasse dell'incarico, il successore sarà nominato dal Superiore Generale e dai suoi consiglieri a maggioranza assoluta (90 pl.).

Prop. 92: Il segretario, il procuratore e l'economo, il cui compito richiede particolare competenza, vengano nominati dallo stesso Consiglio generale, previa conveniente consultazione (81 pl.).

Prop. 94: Il segretario generale deve essere assunto dal numero dei Consiglieri. Fortemente contrastata: 49 pl.; 47 non pl.

Una richiesta dello stesso genere per il Procuratore e per l'Economo fu nettamente respinta⁸⁷.

2.7 Questioni varie

Sotto questo titolo raccogliamo materiali diversi, sempre però nell'ambito del Governo generale.

Periodicità e convocazione del Capitolo generale

Dopo l'unico intervento, relativo al Capitolo ordinario e straordinario⁸⁸, furono votate le seguenti proposizioni:

Il Capitolo ordinario deve essere convocato ogni sei anni (54 pl.).

⁸⁶ *Ib.*, pp. 104-106, 6-11 (SCHMITT, AMARAL, BIANCO, GREDLER, ZIRILLI, BÜCHE).

⁸⁷ *Ib.*, p. 106, 12; p. 108, 2.

⁸⁸ *Ib.*, p. 109, 5 (AMARAL).

Quello straordinario può essere convocato o dal Generale, col consenso del suo Consiglio (73 pl.), o dai due terzi dei consiglieri (57 pl.), o dai due terzi dei Provinciali (55 pl.)⁸⁹.

Superiore Generale

Eletto per sei anni, rinnovabili (73 placet). Rinuncia all'incarico sia *coram Capitulo*, sia davanti al Consiglio. In questo ultimo caso con la conferma della S. Sede (96 pl.).

Non sia superiore locale (85 pl.)⁹⁰.

Vicario e consiglieri generali

Eletti da Capitolo elettorale a Capitolo elettorale (92 pl.).

In caso di morte del Generale, il Vicario lo sostituisce nel governo fino al termine del sessennio⁹¹.

Segretariati

Presso la Curia generalizia vi siano segretariati permanenti, necessari ed utili (59 pl.).

Ve ne siano almeno tre: Vita apostolica, Formazione, Economia (56 pl.).

Si invita il Consiglio generale a contattare periti singoli o gruppi di periti per lo studio di questioni speciali (87 pl.).

Si istituisca il Segretariato centrale delle missioni, o Centro Missionario, per promuovere e coordinare l'attività missionaria della Congregazione: 87 pl.⁹².

Conferenze regionali

Le proposizioni relative, appoggiate da due interventi a favore⁹³, non imponevano, ma raccomandavano pressantemente la nuova struttura, il cui scopo era quello di mettere a fuoco, tramite in-

⁸⁹ *Ib.*, p. 110, 6.

⁹⁰ *Ib.*, p. 110, 7.

⁹¹ *Ib.*, p. 111, 8.

⁹² *Ib.*, p. 111, 10; Cf. 111, 9; Cf. nota 2 e nota 70.

⁹³ *Ib.*, p. 12, 11 (SCHMITT, ROSA-NETTO).

contri periodici, i problemi emergenti in territorio fondamentalmente omogenei.

Le stesse Conferenze avrebbero dovuto predisporre i modi di composizione, di convocazione, nonché le competenze, con l'obbligo di informare il Consiglio generale mediante rapporti in iscritto⁹⁴.

Le case dipendenti direttamente dal Governo generale

Il problema interessava praticamente la casa di S. Alfonso, in Roma. In merito abbiamo già riportata la proposizione che vietava al Generale di ricoprire la carica di superiore locale.

Le proposizioni in esame si riferivano all'avvicendamento del personale nella casa di S. Alfonso e al trasferimento della sede del Consiglio generale. Esse provocarono due interventi:

Il primo si dichiarava contrario all'estromissione dalla casa di S. Alfonso di soggetti divenuti inabili, e ciò a conferma che le nostre case dovevano essere comunione di carità. Aggiungeva inoltre, che il Capitolo non obbligasse il Consiglio generale a trasferirsi in tempi stretti altrove. La cosa esigeva somma prudenza e carità.

Il secondo intervento riprendeva il punto del trasferimento della sede invitando a rimettere la questione allo stesso Consiglio, il quale avrebbe esaminato ponderatamente il problema e deciso in conseguenza, se cercare, cioè, una nuova casa, oppure allestire una nuova sede nell'ambito stesso della casa di S. Alfonso⁹⁵.

In base a quanto detto negli interventi, un capitolare proponeva che non si procedesse alla votazione, non potendo il Capitolo giudicare con vera conoscenza di causa. La proposta fu largamente accolta: 86 placet⁹⁶.

Ancora sul Vicario Generale

Come si è potuto constatare sopra, la figura del Vicario usciva del tutto rinnovata dal Capitolo, dovendo far le veci, a pieno diritto, del Superiore generale per il rimanente sessennio, se questi fosse venuto a mancare per morte o per rinuncia. Davanti ad una innovazione del genere era evidente che la elezione del Vicario venisse fatta dallo stesso Capitolo, e con la stessa maggioranza dei due terzi⁹⁷.

⁹⁴ *Ib.*, p. 12-12.

⁹⁵ *Ib.*, v. 13, 13, A-B (JONES, ROSA-NETTO).

⁹⁶ *Ib.*, p. 113, 14.

⁹⁷ *Ib.*, p. 113, 15.

Economo e Procuratore

Essi venivano nominati dal Generale, col consenso del Consiglio (62 placet). A proposito dell'Economo, venne respinta una proposizione che prevedeva un rendiconto al Consiglio almeno ogni semestre. Sarebbe bastata una relazione a fine anno⁹⁸.

2.8 Decreto sugli Esperimenti

Lo studio accurato e minuzioso delle proposizioni relative al Governo generale fu portato avanti fino al 31 ott. 1967, quando si aprì una lunga parentesi dovuta all'elezione del nuovo Superiore Generale. Era stata appunto l'imminente elezione il motivo per il quale il Capitolo aveva deciso di affrontare come primo argomento delle sue sedute il « De regimine », in particolare il Regime Generale.

In realtà, le proposizioni più qualificanti finora votate riflettevano questa situazione: durata di un sessennio, nuova figura del Vicario generale, più ampia rappresentatività geografica dei consiglieri, decentralizzazione dei poteri a favore delle (Vice) Province, e simili.

Senonché, a questo punto, si poneva una questione pregiudiziale: si poteva procedere alle nomine in base alle proposizioni votate, dal momento che queste si rivelavano spesso in contrasto con le Costituzioni vigenti? Si prospettavano due soluzioni: chiedere alla S. Sede la conferma delle innovazioni che derogavano alla legislazione vigente, o ricorrere ad un Decreto speciale che, in base alla *Eccl. Sanctae*, II, 6, autorizzasse esperimenti tendenti a mutare « alcune norme anche *contra ius* ».

Spettava al Capitolo « speciale » prendere posizione, prima di procedere alle nomine⁹⁹. Prevalse la seconda alternativa.

Una Commissione di esperti stilò un *progetto di Decreto*, comprendente due parti:

A. Esperimenti sulla durata in carica e sulla potestà del Superiore Generale.

B. Esperimenti sul decentramento del potere del Generale, a tenore di quanto già votato e deciso nelle proposizioni sul governo provinciale, o decidere per quanto spettava alle Vice-Province.

⁹⁸ *Ib.*, p. 114, 17.

⁹⁹ *Ib.*, p. 115, 19, a.

Gli esperimenti previsti in A. andavano votati subito, date le elezioni imminenti. Quelli previsti in B. potevano essere rinviati a un tempo stabilito dallo stesso Capitolo¹⁰⁰.

Interventi sul Decreto

Vi furono ben otto interventi, dal tono molto diversificato. Da alcuni si faceva rilevare che una votazione sulla parte A. non era necessaria, né prudente. Era comunque prematura, dal momento che molte proposizioni erano state votate in modo provvisorio, sicché il Capitolo, nel corso dei suoi lavori, le avrebbe potuto rivedere e modificare. Una votazione frettolosa poteva dividere gli animi e turbare l'ulteriore andamento del Capitolo.

Altri si dichiaravano invece nettamente favorevoli alla votazione di ambedue le parti. Le ragioni risiedevano nello stesso svolgimento impresso ai lavori in seguito alla rinuncia del P. Gaudreau. Era stato, infatti, sapientemente deciso di procedere all'esame del « De regimine » prima della elezione del nuovo Consiglio. Con ciò si volevano raggiungere due scopi: determinare i principi in base ai quali il nuovo Consiglio avrebbe dovuto governare; e tutelare più efficacemente la libertà dei capitolari, che più difficilmente avrebbero potuto, a elezione avvenuta, delimitare o circoscrivere il potere e i diritti del nuovo Superiore generale. Non sembrava, dunque, affatto imprudente procedere subito alla votazione. Del resto, il Generale che sarebbe stato eletto conosceva già i principi ispiratori del nuovo modo di governare; i capitolari non votavano perciò a « scatola chiusa ». Non bisognava, infine, deludere la comune attesa circa il rinnovamento della figura e dei compiti del nuovo Superiore Generale.

Altri capitolari imboccavano una via di mezzo: votare la parte A., rimandare a tempo più maturo la parte B.¹⁰¹.

Data la divergenza di opinioni e i contrasti abbastanza vivaci, i Moderatori sottoposero a votazione una *prima proposizione pregiudiziale* che, se accolta, avrebbe scartato il progetto di Decreto. Essa suonava così: « Il Capitolo Generale procede subito all'elezione del Superiore Generale secondo la legge vigente, riservandosi il diritto di determinare diversamente la durata e la competenza dell'ufficio del Superiore Generale, se così gli sembrerà più opportuno (nel corso dei suoi lavori) ».

¹⁰⁰ *Ib.*, pp. 116-117, 2-3.

¹⁰¹ *Ib.*, pp. 117-120, 5-11 (COYLE, LEONE, HUMBERT, ROSA-NETTO, CHIOVARO, HUYSMANS, LUCAS PÉREZ).

La pregiudiziale fu respinta, anche se con poco scarto: 54 non placet, 45 placet.

I Moderatori proposero allora una *seconda pregiudiziale*:

« Il Decreto riguarda solamente la parte A. ». - Seguiva una nota alla parte B.

« Il decentramento di potere del Superiore Generale e del suo Consiglio, espressamente desiderato e accettato dal Capitolo nei "Principi generali del Regime", sarà trattato dal Capitolo a suo tempo. In questo senso va intesa l'elezione sia del Superiore Generale che del suo Consiglio ».

Esito molto favorevole: 73 placet; 25 non placet¹⁰².

Il *Decreto sugli esperimenti*, per il cui testo rinviamo agli *Acta Capituli*, inglobava le proposizioni, da noi già passate in rassegna, riguardanti il Superiore generale¹⁰³, il suo Consiglio¹⁰⁴, il suo Vicario¹⁰⁵, la nomina del rettore della casa generalizia¹⁰⁶, e infine i « segni di riverenza » dovuti al Rettore Maggiore¹⁰⁷.

Il Decreto, per motivo di raffronto, riportava anche, in calce, le corrispondenti Costituzioni del 1964, nonché gli Statuti del 1936, temporaneamente sospesi.

Concludendo, vogliamo ricordare che già il *Decreto sui punti pratici* aveva delegato ai (Vice-)Provinciali alcune facoltà: per es. di ammettere i novizi alla professione, di dispensare dai voti temporanei, di ammettere alla professione perpetua, e simili¹⁰⁸.

3. L'INTERSESSIONE

(nov. 1967 - aprile 1969)

3.1 Il Textus distributus (TD) (marzo-maggio 1968)

Il primo lavoro che la Commissione di redazione mise in cantiere fu quello riguardante il governo.

Si trattava di comporre in un testo organico le numerose pro-

¹⁰² *Ib.*, pp. 120-121, 12-14.

¹⁰³ *Ib.*, p. 21, 15.

¹⁰⁴ *Ib.*, pp. 149-150.

¹⁰⁵ *Ib.*, p. 55, 2.

¹⁰⁶ *Ib.*, p. 69, 4. Cf. p. 113, 13.

¹⁰⁷ *Ib.*, p. 169, 5.

¹⁰⁸ *Ib.*, p. 219, 12. Cf. pp. 212-215 (Testo sui « Punti pratici »).

posizioni approvate. La Commissione operò in due direzioni: da una parte redasse un testo vero e proprio di Costituzioni e statuti, destinato a *tutti* i congregati, detto perciò *Textus distributus*; dall'altra giustificò le proprie scelte attraverso un documento destinato ai *soli capitolari*.

L'ordine della materia, che ricalcava quello seguito nella discussione capitolare, corrispondeva grosso modo all'impostazione dei principali progetti elaborati nelle riunioni preparatorie al Capitolo: Principi generali, governo provinciale, governo generale.

Quanto al contenuto, la Commissione si atteneva, con la maggiore fedeltà possibile, agli elaborati del Capitolo o ai « modi » espressi nelle votazioni o consegnati privatamente.

Si trattò di un lavoro improbo: i membri della Commissione, e le sottocommissioni, tornarono a riunirsi con molta frequenza. Alle riunioni partecipava spesso il Consiglio generale, sotto la responsabilità del quale la Commissione lavorava.

3.2 Il *textus revisus* (TR) (17 dicembre 1968)

La revisione riguardava le sole Costituzioni, che risultavano distribuite secondo un ordine piuttosto tradizionale: Principi generali (spirito e forme), Capitolo generale, Governo generale. Governo (vice-)provinciale, Governo locale, cooperazione tra (vice-)province.

La Commissione giudicava ancora immaturo per la mentalità dei confratelli il rovesciamento dell'ordine, quale risultava per es. da molti progetti pre-capitolari. Richiedeva ulteriore riflessione, lasciando così la porta aperta ad eventuali cambiamenti.

(Confrontare in merito la nota 1 alla cost. 2).

Circa il contenuto, quanto di stimolante era stato proposto nelle varie osservazioni pervenute veniva ampiamente accolto. Ciò valeva, per es., per la accentuazione dello stretto nesso tra strutture di governo e « vita apostolica », come pure per la piena valorizzazione di quei principi generali destinati a vitalizzare l'esercizio del governo e la corresponsabilità dei congregati.

La redazione appariva ancora alquanto grezza ed informale; ma il suo scopo era prevalentemente quello di stimolare le discussioni che si sarebbero svolte nelle riunioni continentali ormai imminenti.

3.3 Le riunioni continentali (*Manila, Delémont, Tucson, Lima*)

Come si ricorderà, scopo di tali incontri era quello di stringere i tempi sull'elaborazione di un testo intorno al quale si stabilisse un accordo pressoché unanime da parte di tutti i capitolari. In tal modo il lavoro della II sessione sarebbe stato facilitato, e portato a termine in un tempo relativamente breve. Abbiamo altre volte rilevato quanto vive e feconde risultassero tali riunioni, anche dal punto di vista psicologico: i partecipanti vi approfondivano quel contatto personale, avviato nella I sessione, che permetteva una fiducia reciproca maggiore e anche una più ampia convergenza di vedute.

Il TR fu generalmente apprezzato; e numerosi furono i contributi per un ulteriore miglioramento.

3.4 Il testo capitolare (TC)

Accingendosi alla redazione di un progetto definitivo da presentare all'inizio della II sessione, la Commissione tenne nel massimo conto le risposte date ai « questionari » proposti nelle riunioni continentali, e si avvalese felicemente anche di apporti qualificati di singoli capitolari, sollecitati ad una collaborazione più stretta e formale sui punti di maggiore attrito o comunque più delicati.

Nell'ordine della materia e nelle strutture portanti il TC non si discostava gran che dal TR: il Capitolo stesso avrebbe giudicato sull'ordine definitivo da imprimere alle varie parti del « de regimine ». Quello che, invece, occorre sottolineare è che il nuovo testo rappresentava un decisivo passo in avanti sia per il contenuto che per la forma¹⁰⁹.

4. FASE CAPITOLARE: SECONDA SESSIONE

(14 aprile - 28 maggio 1969)

Dopo che il « testo capitolare » (TC), presentato nel suo insieme dal Presidente della Commissione di redazione¹¹⁰, fu dall'assemblea accettato come valida base di lavoro suscettibile di even-

¹⁰⁹ Per inquadrare i punti qui toccati, cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, pp. 378-382.

¹¹⁰ *Ib.*, pp. 240-243 (RAPONI).

tuali emendamenti¹¹¹. arrivò il momento della discussione in aula della parte relativa al governo. Questa conglobava, oltre le costituzioni e Statuti, i Direttori dei Superiori e dei Capitoli, e i due Decreti sui turni dei trienni e sessenni e sul primo Capitolo (vice) provinciale da celebrarsi dopo il Capitolo generale.

4.1 Principi di sussidiarietà e di decentramento

Interventi

Vi furono alcune prese di posizione, che qui riferiamo con un certo ordine logico. Esse riguardavano principalmente i Principi generali, e si ricollegavano evidentemente all'ampio dibattito che, sull'argomento, era stato istituito nel corso della I sessione.

Secondo il primo oratore, la Cost. 83 del TC (attuale Cost. 94) descriveva bene un aspetto del principio quando rivendicava la libertà delle istanze inferiori, ma difettava nel non rilevare un altro aspetto: il diritto-dovere delle istanze superiori di intervenire laddove le prime non riuscissero da sole a raggiungere il fine o lo raggiungessero in maniera inefficace. Se nei tempi passati, continuava a far notare l'oratore, gli organi superiori di governo avevano esercitato una specie di monopolio del potere, attualmente si correva il rischio contrario, quello di abbandonare gli organi inferiori alle proprie forze. Esemplificando: il rischio sarebbe reale se il Capitolo generale non aiutasse a sufficienza le comunità locali, se queste ultime non provvedessero a sufficienza ai singoli congregati. Proponeva perciò un'aggiunta mirante a colmare la lacuna¹¹².

Un secondo intervento si muoveva nella stessa direzione, ma con rilievi critici più marcati e circostanziati. Premesso che conseguenza del principio di sussidiarietà non era solo il decentramento, ma anche la necessità di intervento da parte della istituzione superiore nel caso che l'inferiore non fosse capace di adempiere adeguatamente ai suoi compiti, si soffermava su due casi concreti: la legge elettorale e le nomine.

Il Capitolo, in vista del bene comune, avrebbe dovuto emanare una legge elettorale valida per tutte le Province. Lasciare a que-

¹¹¹ *Ib.*, pp. 243-244; 245.

¹¹² *Ib.*, p. 330,1 (DEL RIO). L'aggiunta, accolta nel testo definitivo, corrisponde all'attuale Cost. 94, ultimo comma.

st'ultime la facoltà di darsi ognuna la propria legge significava ridurre l'influsso del Governo centrale e passare, di fatto, a uno stato di Province confederate, con evidente diminuzione dell'efficacia missionaria. Mentre le nazioni cercavano l'unità, l'Istituto sembrava cadere nel particolarismo. Né la clausola spesso ripetuta nei testi: « con l'approvazione del Governo generale » costituiva un valido correttivo al rischio di scollamento dell'unità, dal momento che in pratica la libertà concessa alle Province escludeva o rendeva problematico l'intervento del Superiore generale.

Anche le nomine avrebbero dovuto essere fatte dall'autorità suprema, come nelle amministrazioni civili, evidentemente dietro presentazione da parte delle Province ¹¹³.

Questo secondo intervento provocò decise prese di posizione in contrario.

Pur ammettendo che il decentramento non andava perseguito sempre e per se stesso, una prima presa di posizione rifiutava l'impostazione avanzata. In realtà, la Congregazione, sparsa in tutto il mondo, richiedeva strutture adatte alle esigenze diverse. A proposito poi di nazioni che si univano, si ribatteva che la centralizzazione non era l'unico aspetto della realtà politica mondiale, ma bisognava ricordare anche regionalismi e confederazioni locali. Infine, l'interpretazione del decentramento negli ordini religiosi andava condotta in base ad un sano senso storico: la nostra Congregazione, per es., a differenza dei Benedettini, pur nata in epoca di assolutismo, si era aperta gradualmente al pluralismo della vita e dell'apostolato. Solo riconoscendo la diversità, si può raggiungere l'unità da tutti desiderata. Questa, tuttavia, non andava confusa con l'uniformità. Il problema, per i redentoristi, era certo abbastanza nuovo, ma esso andava affrontato con realismo e concretezza ¹¹⁴.

Controbattendo altri punti, un altro oratore contestava che il decentramento fosse solo un'applicazione del principio di sussidiarietà. Era piuttosto una esigenza del principio di unità. Questa, a sua volta, non andava scambiata per uniformità, e neppure paragonata con l'organizzazione delle amministrazioni civili. Non appariva nemmeno produttiva confrontarla con il consenso delle nazioni, a giudicare da come venivano rispettati i diritti delle persone e dei popoli.

L'unità nella Chiesa andava invece rapportata alla sua cattoli-

¹¹³ *Ib.*, p. 331, 2 (BÜCHE).

¹¹⁴ *Ib.*, pp. 333-334 (CHIOVARO).

cità, la quale di per se stessa implicava varietà di doni e di situazioni (LG, 12). Gli istituti religiosi, essendo per vocazione ecclesiali, dovevano rispettare e promuovere una certa pluriformità, adattando i modi di vivere e di operare alle varie circostanze. Un'esigenza del genere rivestiva poi massima importanza per gli istituti missionari. A riguardo, bastava paragonare il lavoro dei Benedettini nel M.E. per convertire l'Europa con quello dei Gesuiti in Asia. La causa dell'infelice esito delle missioni S.J. in Cina fu proprio il centralismo. Il decentramento, continuava l'oratore che era un brasiliano, valeva soprattutto per l'America latina. In proposito si riferiva ai deliberata della conferenza episcopale dello stesso continente, in data 1968, della quale egli stesso faceva parte come esperto.

Applicare il decentramento non significava affatto vanificare il potere centrale. Compito, infatti, del Governo generale non era quello di attendere ad una amministrazione burocratica di tipo verticistico, bensì quello di provvedere alla massima coesione tra le varie parti della Congregazione mediante vincoli sempre più saldi di comunione reciproca; di difendere le varietà che, lungi dal nuocere all'unità, la favorivano; e di animare le iniziative, affinché il bene esistente nelle diverse parti dell'Istituto, nonché diminuire o inaridirsi, crescesse a gloria di Dio e a felicità degli uomini¹¹⁵.

Chi aveva provocato le due ultime prese di posizione tornava a replicare, insistendo sulla necessità di criterio uniforme per le nomine dei superiori.

Era vero, ed anche giusto, che dappertutto si sentiva il bisogno di procedere ad una revisione del metodo fino allora seguito nel fare le nomine. Ciò tuttavia non significava che una riforma del genere dovesse essere demandata alle singole Province, e non piuttosto allo stesso Capitolo generale. Il Capitolo avrebbe potuto varare la riforma, una volta per tutte, evitando che si ricercassero 70 ipotesi di soluzioni diverse, quante erano all'incirca le (vice-)province.

I fatti, del resto, sembravano consigliare una legislazione uniforme: infatti, molte proposte di leggi, già inoltrate per approvazione al Governo generale, mostravano che il metodo della piena decentralizzazione era poco adatto. Una cosa, comunque, sembrava certa: la delega alle province relegava il Governo generale in una posizione indecorosa (*indigna*). Di lì a non molto tempo, al centro si sarebbe ignorato ciò che sarebbe stato fatto in periferia, sia ri-

¹¹⁵ *Ib.*, p. 334 (ROSA-NETTO).

guardo alla legislazione elettorale, sia riguardo alle stesse elezioni. Né il governo generale avrebbe saputo con certezza ciò che gli sarebbe stato lecito fare in determinati casi.

Per tutti questi motivi era arduo mostrarsi ottimisti di fronte all'ipotesi di delegare alle Province un'innovazione, tuttavia necessaria ¹¹⁶.

Non mancò una controreplica. Preso atto dell'ammissione, da parte dell'oratore che lo aveva preceduto, che una riforma era pur necessaria per rompere il circuito chiuso degli stessi uomini come superiori, il capitolare tornava a ribattere sui motivi di fondo che dovevano presiedere alla riforma. E precisamente, la necessità di adattare la legislazione a circostanze molto diverse. In proposito, la stessa S. Sede prevedeva ampi spazi di sperimentazione.

Il Capitolo poteva permettere un largo ventaglio di tentativi, e bisognava dargli fiducia. Varare una legislazione uguale per tutti sarebbe stato limitarsi ad un certo esperimento. Non uniformità, ma pluriformità ¹¹⁷.

Sempre a proposito di decentramento, un altro oratore faceva rilevare il rischio che il governo generale potesse ridursi a semplice spettatore di quanto si sarebbe fatto nelle Province, laddove esso doveva essere principio di ispirazione, di animazione e di unione. Proponeva perciò una proposizione integrativa ¹¹⁸.

Un ulteriore intervento notava che la triplice divisione: Provincia, Vice-Provincia e comunità locale, non sembrava descrivere adeguatamente la struttura della Congregazione. Vi erano infatti delle realtà, o nuclei, che non potevano ridursi a detta divisione, per es. la « missione » o « regione ». E, in futuro, il dinamismo missionario avrebbe potuto suscitare gruppi simili. Occorreva, dunque, che codeste realtà vive trovassero riconoscimento nei testi. In merito, proponeva un'aggiunta integrativa ¹¹⁹.

Altra proposizione messa a votazione fu quella di un capitolare che, allo scopo di assicurare adeguata comprensione e interpretazione dei nuovi testi, prevedeva che i capitolari generali uscenti partecipassero di diritto ai capitoli provinciali da celebrare dopo il Capitolo speciale ¹²⁰.

¹¹⁶ *Ib.*, p. 336 (BÜCHE).

¹¹⁷ *Ib.*, p. 337 (CHIOVARO).

¹¹⁸ *Ib.*, p. 335 (HIDALGO). La proposizione, inserita quasi di peso nel testo definitivo, corrisponde all'attuale Cost. 113.

¹¹⁹ *Ib.*, p. 331, 3 (RIESCO). La proposizione si ritrova nella sostanza nell'attuale stat. 090.

¹²⁰ *Ib.*, p. 335 (CAPIZZI).

Si tornò anche alla critica di una certa terminologia ricorrente nei testi, come « vita apostolica », « vigore apostolico », e simili, perché discordante sia con lo spirito che con la lettera del magistero ecclesiale ¹²¹.

Vi furono, infine, due interventi sui beni temporali. Secondo il primo, se era giusto che ogni comunità, in quanto persona morale, amministrasse i propri beni (come prevedeva lo stat. 0181 del TC), appariva anche giusto che in ogni Provincia ci fosse una certa comunicazione di tali beni, per la quale il Provinciale stesso avrebbe dovuto escogitare i mezzi più idonei. A tale scopo si proponeva una formulazione più corretta dello statuto ¹²².

Il secondo intervento ipotizzava, come molto opportuna e vantaggiosa, una certa centralizzazione dell'amministrazione dei beni della Provincia, anche in forza dell'esigenza di essere in regola con le leggi civili ¹²³.

Gli interventi, anche se di rilievo e puntuali, si erano mossi in un clima disteso, certamente più disteso di quello in cui era vissuta la I sessione. In effetti, il gran lavoro che in merito era stato fatto nel corso della prima sessione e nell'intersessione, aveva permesso di redigere un testo, il TC, nel quale si riconosceva facilmente la stragrande maggioranza dei presenti. Ciò spiega come le votazioni si dimostrassero altamente positive.

Votazioni

Al momento di votare, ciascun capitolare disponeva dei seguenti documenti:

- Costituzioni e Statuti (TC): Cost. 75-120; Stat. 051-0197.
- Sintesi delle relazioni dei gruppi: 20 fogli.
- Supplemento alla Sintesi: 2 fogli.

La votazione *complessiva* si svolse intorno a tre proposizioni, tra di loro interdipendenti:

- 1) « Le Costituzioni e Statuti su cui non sono state fatte

¹²¹ *Ib.*, p. 335 (ETCHEGARAY). La critica va inquadrata nel contesto più generale relativo al titolo di « Vita apostolica »: Cf. RAPONI, *Categorie-chiave nelle costituzioni rinnovate C.Ss.R.*, in *Spic. hist.* 34 (1986), p. 35, nota 2.

¹²² *Ib.*, p. 336 (HIDALGO). La formulazione positiva, al posto della negativa, si ritrova nell'attuale stat. 0190.

¹²³ *Ib.*, p. 334 (RIBOLLA).

osservazioni, si accettano come stanno nel testo proposto: 81 placet, 16 non placet.

2) «Si accetta il testo e l'ordine della materia così come giace»: 58 non placet, 37 placet.

La proposta sembrava pretendere troppo, per cui fu giustamente scartata. Al suo posto, fu presentata una proposizione *sostitutiva* che prevedeva inversioni e inserzioni, secondo quanto esposto negli interventi e nei « modi ». Essa suonava così:

3) « Generalmente si conserva l'ordine proposto ». Ma i « principi generali » vanno premessi alla Sezione Prima. Vengono inoltre inseriti cinque statuti:

051, 064, 098, 0104, 0161a, i quali possono diventare anche costituzioni: 73 placet, 21 non placet¹²⁴.

Anche la votazione *per partes* registrò risultati molto soddisfacenti. I « modi » che venivano proposti passavano direttamente alla Commissione di redazione, la quale se ne doveva servire a sua discrezione in modo da « perfezionare il testo », senza bisogno di una nuova consultazione dei capitolari¹²⁵.

Facciamo grazia ai lettori delle varie sostituzioni o proposte che accompagnarono la votazione delle singole costituzioni o statuti. Se ne può trovare un ragguglio molto circostanziato negli Atti¹²⁶.

La votazione *generale* di tutta la materia dette i seguenti risultati: Costituzioni: 87 placet, 16 non placet; Statuti: 87 placet, 13 non placet¹²⁷.

Il testo completo, con relative indicazioni di trasposizioni, è riportato negli *Acta Capituli*¹²⁸.

Votazione complementare

In seguito a contestazioni sorte prima della votazione generale, i Moderatori avevano deciso di lasciar in sospeso alcune proposizioni, in vista di un nuovo esame¹²⁹. Dette proposizioni, rielaborate, apparvero nel « supplemento » alla Sintesi (fogli 124-127) redatto dalla

¹²⁴ *Ib.*, pp. 339-340.

¹²⁵ *Ib.*, p. 347; cf. p. 401.

¹²⁶ *Ib.*, pp. 339-358.

¹²⁷ *Ib.*, p. 402.

¹²⁸ *Ib.*, pp. 403-424.

¹²⁹ *Ib.*, pp. 400-402.

Commissione e proposto ora a votazione. Esse riguardavano alcuni punti nevralgici della nuova legislazione:

— la cost. 90 si riferiva alle varie modalità di votazione in seno al Consiglio, in particolare al modo collegiale: 82 placet, 14 non placet (= attuale Cost. 101);

— la cost. 95 determinava le competenze del Capitolo generale: 81 placet, 17 non placet (= attuale Cost. 109);

— la cost. 115 puntualizzava la nozione di Vice-provincia: 73 placet, 25 non placet (= attuale Cost. 131);

— lo stat. 0175, tra i più controversi¹³⁰, trattava della convocazione e della composizione del capitolo vice-provinciale: 54 placet, 43 non placet. Un'ulteriore votazione stabiliva che presidente del capitolo vice-provinciale fosse il superiore vice-provinciale: 82 placet, 16 non placet (= stat. 0176 del TV, diversamente formulato nell'attuale 0175, secondo comma);

— lo stat. 0141, già approvato, fu integrato col seguente comma: « I superiori vice-provinciali o loro rappresentanti, sono membri del capitolo provinciale »: 79 placet, 19 non placet (= attuale stat. 0144, c)¹³¹.

E' forse superfluo dire che il TV corrispondeva per intero al testo votato, salvo la numerazione spesso diversa e i necessari aggiustamenti di natura redazionale. Lo stesso si dica del testo definitivo attuale, salvo ritocchi o integrazioni suggerite dalla SCRIS e dal nuovo Diritto Canonico, sui quali si richiamerà l'attenzione nell'esegesi dei testi.

Il Capitolo ha voluto conservare *l'ordine* del TC, senza tentare inversioni che a molti potevano apparire ingiustificate.

Ciò detto, bisogna affermare che la «novità» è largamente presente nei *contenuti*, i quali riflettono quanto di meglio era stato proposto nei diversi progetti pre-capitolari, oltre che negli apporti derivanti dagli interventi, pubblici e privati, dei capitolari.

In definitiva, il testo sul Governo rappresenta un lavoro molto positivo, rispondente alle attese e aperto sul futuro.

¹³⁰ Vedi *nota* 129.

¹³¹ *Acta Capit. XVII*, pp. 472-473.

4.2 I Direttori

Ne parliamo qui, perché materia strettamente connessa con il Governo. Anzi, i contenuti più qualificanti dei due Direttori provengono da proposizioni discusse ed approvate nel corso del dibattito sul regime, ma che, per esigenze di ripartizione della materia e per comodità di uso, si preferì raccogliere in volumetti separati.

Direttorio dei Capitoli (DC)

All'inizio della I sessione si impose da sé il problema della procedura da seguire. In verità non si partiva da zero. Senza voler evocare le norme seguite nei Capitoli anteriori, ricordiamo qui alcuni precedenti immediati, ossia le proposte degli « octo viri », e più particolarmente lo schema elaborato dal segretario-consultore generale P. Amaral, fatto conoscere, per interposta persona, nella riunione di Delémont III, ed esposto da lui stesso nella contemporanea riunione di São Paulo¹³².

Dati questi precedenti, fu relativamente facile ai capitolari darsi un « codice di comportamento », tanto più che a dirigere il Capitolo, in qualità di Segretario, fu chiamato lo stesso P. Amaral.

Agli inizi dei lavori furono votate 39 proposizioni, riguardanti gli aspetti maggiori della procedura: Preside e Presidio, Moderatori e segretario, notaio, gruppi di lavoro, metodo da seguire nelle discussioni, modo di procedere nelle votazioni¹³³.

All'apertura della II sessione, i capitolari avevano a disposizione, tra gli altri documenti, anche un progetto organico di « Direttorio dei Capitoli »¹³⁴, messo a punto da un gruppo di esperti che collaboravano con la Commissione di redazione e che avevano cercato di ovviare alle deficienze occorse durante la I sessione¹³⁵.

Il nuovo testo che non riguardava solo i Capitoli generali ma anche quelli (vice-)provinciali, conglobava molte proposizioni discusse e votate a proposito del « de regimine », e che, come si è detto, trovavano qui una collocazione più adatta.

Con votazione favorevole pressoché unanime i capitolari accettarono il « Directorium Capitulorum », « per condurre il Capitolo

¹³² Cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, p. 369, 6; 374, 5.

¹³³ *Acta Capit. XVII*, pp. 11-15.

¹³⁴ *Ib.*, p. 242; cf. 243, d.

¹³⁵ *Ib.*, p. 241, II.

in corso, ossia provvisoriamente, non escludendo eventuali cambiamenti»: 85 placet, 12 non placet¹³⁶.

Uno di questi cambiamenti, che sospendeva quello proposto nel progetto, verteva sul modo di procedere circa la materia intorno a cui deliberare, ossia sull'itinerario da seguire nella redazione dei testi: 93 placet, 6 non placet¹³⁷.

Giunto il tempo per la discussione formale del Direttorio, i Moderatori stabilivano le scadenze entro cui consegnare le « relazioni dei gruppi »¹³⁸, essendo la votazione prevista per la settimana di Pentecoste¹³⁹. Gli interventi furono molto ridotti¹⁴⁰.

Al momento della votazione, i capitolari avevano fra le mani i seguenti documenti:

— Il testo del DC, distribuito all'inizio della II sessione, che constava di 28 pagine: 21 pag. con 108 numeri, e 3 appendici (pp. 21-26).

— La Sintesi delle relazioni dei gruppi, con relative proposizioni sostitutive o aggiuntive (fogli 100-113).

— Appendice alla Sintesi (p. 113a).

Si iniziava con una proposizione *previa*: « Si accettano le proposizioni del DC sulle quali non è stata fatta nessuna osservazione o presentato nessun emendamento: 84 placet, 10 non pl.¹⁴¹ ».

Si proseguiva nella votazione *per partes*, ossia dei singoli numeri del progetto, e delle corrispondenti proposizioni sostitutive o integrative. L'esito era largamente favorevole¹⁴².

La votazione finale complessiva accettava il testo emendato con 73 placet, 29 non placet¹⁴³. Il testo integrale è consegnato negli *Acta Capituli*¹⁴⁴. Salvo ritocchi marginali, esso corrisponde al *Directorium Capitulum*, edito a Roma nel 1969.

In base agli emendamenti presentati in seguito, e sui quali il Capitolo del 1973 non volle indugiare¹⁴⁵, la CPPC curò una nuova edizione del DC in vista del Capitolo del 1979: *Directorium*

¹³⁶ *Ib.*, p. 237.

¹³⁷ *Ib.*, p. 270-271.

¹³⁸ *Ib.*, p. 344.

¹³⁹ *Ib.*, p. 357.

¹⁴⁰ *Ib.*, pp. 392-393 (HUGHES, LUCAS PÉREZ, ZIRILLI).

¹⁴¹ *Ib.*, p. 433.

¹⁴² *Ib.*, pp. 433-441.

¹⁴³ *Ib.*, p. 450.

¹⁴⁴ *Ib.*, pp. 451-470.

¹⁴⁵ Cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, p. 388.

Capitulorum, Novissima redactio. Esso constava di 52 pagine (fogli celesti), nelle quali, su due colonne, venivano presentati rispettivamente il DC del 1970 e il Textus emendatus (pp. 1-40), con apparato di Notae (pp. 41-52).

Il Capitolo del 1979 demandò al Governo generale la ricognizione e l'approvazione del testo rivisto, che sarebbe andato in vigore per il Capitolo del 1985¹⁴⁶. Il Governo generale promulgò il nuovo DC in data 5 giugno 1984, dichiarandone l'entrata in vigore dal 9 Novembre dello stesso anno, e specificando che esso sarebbe stato obbligatorio per il Capitolo del 1985, cui sarebbe spettato riesaminarlo e approvarlo definitivamente: *Directorium Capitulorum C.Ss.R., Recognitum*. A Consilio Generali approbatum et promulgatum, Romae, Curia Generalis, 1984, pp. 38, 140 articoli (o numeri).

Il Capitolo del 1985, a proposito del DC, ebbe davanti varie proposte. Una chiedeva che il Capitolo approvasse i Direttori del Capitolo e dei Superiori così come erano stati promulgati dal Governo generale, demandando allo stesso Governo la pubblicazione definitiva dei due Direttori, avvalendosi dell'aiuto di una commissione di esperti e tenendo conto dei postulati in materia. La votazione ebbe buona accoglienza¹⁴⁷. Un'altra proposta (Postulato 129) chiedeva, in termini praticamente simili, che il Governo generale mettesse in atto una Commissione incaricata di lavorare a tutti i postulati DC e DS, tenendo conto delle esperienze prospettate nei vari documenti a disposizione e nel corso dello stesso Capitolo, e preparasse una edizione rivista da presentare al prossimo Capitolo generale (1991)¹⁴⁸.

Effettivamente il Consiglio generale, con l'aiuto di una commissione di esperti, ha pubblicato, in data 8 Nov. 1989, una nuova edizione (stampata) del DC, con il titolo: *Directorium Capitulorum continens legem generalem pro suffragationibus C.Ss.R.*, 1991. Si tratta di un testo non promulgato (non avente quindi forza di legge), ma *destinato allo studio* dei congregati; le osservazioni al testo dovranno giungere a Roma entro il 1° Maggio 1990; a partire dalle osservazioni e suggerimenti il Consiglio generale appronterà l'edizione da presentare al Capitolo del 1991.

I redattori hanno cercato di dividere in due categorie le que-

¹⁴⁶ Cf. *Acta integra Capituli generalis XIX*, Romae 1979, p. 373, *Appendix II*, n. 9, a, d.

¹⁴⁷ Cf. *Acta integra Capituli generalis XX*, Romae 1985, p. 127, 2.1; cf. p. 92 (CARLOS DA SILVA).

¹⁴⁸ *Ibidem*, p. 198, *Postulatum* 129 (placet 66; non placet 32; abstinentes 7).

stioni contenute nei precedenti Direttori dei Capitoli. La prima categoria (= cc. I-VIII) abbraccia le questioni che devono far parte di una legge permanente della Congregazione e che potrebbero essere approvate dal prossimo Capitolo generale con manuale permanente di procedura per la Congregazione. La seconda categoria comprende questioni di procedura per lo svolgimento dello stesso Capitolo, le quali devono essere lasciate alla decisione finale di ogni Capitolo generale o a quella delle rispettive riunioni precapitolari (= c. IX). Questo « manuale di procedura », qui solo accennato, sarà dal Consiglio generale presentato a tempo debito ai Capitolari perché, esaminato e approvato nei primi giorni del Capitolo, possa servire a guidarne lo svolgimento.

Nel frattempo resta in vigore l'edizione del 1984, utilizzata dal Capitolo del 1985.

L'attuale progetto (di complessive 129 pagine) comprende il testo latino (ufficiale), e la traduzione nelle tre lingue: inglese, spagnolo, francese. Chiude il volume un'Appendice con l'elenco delle (Vice-)Province.

Direttorio dei Superiori (DS)

Come premessa, va ricordato il « Manuale gubernii provincialis », pubblicato durante l'intersessione su iniziativa del Governo generale. Esso rappresentava un *vademecum*, o prontuario di rapida consultazione, a disposizione dei (vice-)provinciali. Un opuscolo del genere, sollecitato dagli stessi capitolari interessati, si rendeva estremamente opportuno, per non dire necessario, in seguito ai cambiamenti adottati « ad experimentum » e alla nuova casistica riflessa nei « Punti pratici ».

Il libretto, di 35 pagine, portava la data del 25 febr. 1968, e corrispondeva al *Communicanda* 6, Gen. 63/68. Ma esso preludeva ad un'opera di maggiore impegno.

In vista della II sessione, infatti, la Commissione di redazione aveva elaborato un « Directorium superiorum », che del « manuale » si poteva considerare il fratello maggiore, in quanto rappresentava uno sforzo di gran lunga superiore.

Alla sua realizzazione avevano portato un contributo decisivo gli esperti giuristi della sotto-commissione, e il Superiore generale in prima persona. La presentazione in assemblea fu affidata al primo responsabile della sotto-commissione, il p. Pfab, il quale indicò il modo con cui procedere all'esame del documento, di cui ogni capi-

tolare aveva un esemplare¹⁴⁹. L'esperto attirò l'attenzione soprattutto sulle facoltà previste per i vice-provinciali, le quali nel testo si rivelavano molto ampie. Dovevano esse restare come giacevano, oppure subire restrizioni?¹⁵⁰

Intanto i Moderatori indicavano il tempo utile per la consegna delle relazioni dei gruppi, che coincideva con quello stabilito per il DC¹⁵¹.

Al momento di votare, i capitolari avevano fra le mani i seguenti documenti:

- Il testo del DS: 12 pagine.
- La sintesi delle relazioni (fogli 119-123).
- L'appendice alla sintesi (fogli 123a-123b).

Sul senso della votazione intervenne il p. Pfab: non si trattava di procedere a votazioni propriamente dette, in quanto il testo risultava una compilazione di proposizioni già approvate. La votazione riguardava solo alcune proposizioni contenute nell'appendice.

Urgeva piuttosto un giudizio dell'assemblea sulla definitiva redazione del documento, la quale aveva bisogno di ulteriori cure. Fu perciò sottoposta all'approvazione la seguente proposizione:

« L'ultima redazione e compilazione del DS si lascia al Consiglio generale »: 94 placet, 3 non placet¹⁵².

Un'ultima votazione complessiva sulle decisioni prese fu fatta nel giorno seguente, con esito favorevole quasi unanime: 90 placet 6 non placet¹⁵³.

L'elaborazione definitiva del DS richiese mesi di intenso lavoro, data la natura eminentemente tecnica della materia. Controlli e rimandi esigevano attenzione assidua e ricerca della massima precisione. Perciò l'opera uscì solo in data 1970: *Directorium Superiorum C.Ss.R.*, Romae 1970, pp. 154.

Nella lettera di presentazione, il P. Generale, dopo aver spiegato le ragioni del ritardo, dovuto alle difficoltà oggettive della materia, puntualizzava la natura e la funzione del documento.

Esso non era un compendio delle Costituzioni e statuti; e neppure un manuale di governo, per il quale c'erano i testi del Capitolo, molto più densi e ricchi d'ispirazione.

¹⁴⁹ *Acta Capit. XVII*, p. 242; 243, d. (Gli esperti della sotto-commissione erano soprattutto J. PFAB e B. PRIMETSHOFER).

¹⁵⁰ *Ib.*, p. 330.

¹⁵¹ *Ib.*, p. 344.

¹⁵² *Ib.*, p. 480.

¹⁵³ *Ib.*, p. 492.

Il DS voleva essere soltanto un aiuto (*adminiculum*) per i casi concreti, e sotto questo aspetto sarebbe stato di vera utilità ai superiori.

Circoscrivendo meglio i limiti e lo scopo del Direttorio, la lettera specificava i seguenti punti:

a) I superiori, appunto perché non trovavano nel DS i grandi principi del rinnovamento, avrebbero dovuto stimolare le Province allo studio delle Costituzioni, per tradurne l'efficacia nella legislazione e nella vita delle Province stesse.

b) Ciò che il DS stabiliva sui modi diversi di prendere decisioni: *solus, de consilio, de consensu, collegialiter*, voleva indicare solo la misura minima, di stretto diritto.

La casistica non doveva in nessun modo restringere il campo della corresponsabilità dei confratelli. Questa, anzi, andava sollecitata mediante una partecipazione generosa ed efficace; lo « spirito collegiale » doveva rappresentare il supplemento d'anima nel quale potevano trovare spazio tutte le energie disponibili.

c) A riprova dell'importanza che nella nuova legislazione avevano assunto le circostanze concrete e le situazioni dei vari territori, la lettera accennava alla flessibilità di alcune facoltà in questione. Il Consiglio generale sarebbe stato ben lieto di andare incontro alle varie esigenze di adattamento. L'elenco delle facoltà restava, dunque, aperto.

d) Vive raccomandazioni venivano fatte per la messa in opera dei Segretariati, in quanto struttura fondamentale per il rinnovamento.

e) La lettera sollecitava, infine, contatti sempre più frequenti tra le (vice-)province e il governo generale.

Non ci sembra opportuno, in questa sede, entrare nell'analisi delle varie parti che compongono il documento. Ci sia permesso però di esternare un giudizio personale e un voto.

Un giudizio personale: a nostro parere, si tratta di un piccolo capolavoro nel suo genere. Vorremmo attirare l'attenzione particolarmente sulla IV parte, ossia sull'*Indice delle cose pratiche*; si tratta di un servizio offerto non ai soli superiori, ma a tutti i confratelli indistintamente i quali possono (o potevano) trovarvi uno strumento prezioso di orientamento sull'intero panorama della nuova legislazione, così come delineato dal Capitolo speciale.

Un voto: tutti i congregati dovrebbero, almeno una volta, dare uno sguardo al volume (155 pagine!), per rendersi conto della mole di lavoro spesa, e della organizzazione della materia.

In seguito all'approvazione pontificia delle Costituzioni (2 febr. 1982) e alla promulgazione del nuovo Diritto canonico (25 gennaio 1983), si rendeva necessario un aggiornamento del DS. Questo fu affidato dal governo generale ad una commissione apposita, e dallo stesso promulgato in data 25 febr. 1984, rimandandone al Capitolo del 1985 l'approvazione definitiva: *Directorium superiorum C.Ss.R.*, a Consilio Generali approbatum et promulgatum, Romae 1984, pp. 160.

Praticamente ha la stessa struttura del volume del 1970, salvo l'*Index analyticus*, che appare drasticamente ridotto rispetto all'*Index de rebus practicis* dell'edizione 1970; la riduzione appare comunque giustificata dall'ampio *Index alfabético-analyticus* delle Costituzioni del 1982.

Come per il DC, così anche per il DS il Consiglio generale era stato incaricato dal Capitolo del 1985 di preparare una nuova edizione per il prossimo Capitolo del 1991. La nuova edizione, in sei lingue, porta la data del 1990. Il Consiglio generale ha decretato di farla entrare in vigore a partire dal 31 Marzo 1990, per un tempo di esperimento, fino all'approvazione o revisione da parte del Capitolo del 1991. Il volume è diviso in cinque parti, per complessive 280 pagine circa. Solo la prima parte (= Le competenze dei superiori) è anche in latino, che resta il testo ufficiale. Per le altre parti il testo ufficiale è quello inglese.

II. Analisi del testo

Chi ha avuto la pazienza di ripercorrere le varie tappe della genesi dei testi, avrà potuto facilmente cogliere il nuovo spirito che deve animare la prassi del governo. La stessa vibrata discussione apertasi in seno al Capitolo sta a dimostrare la qualità del trapasso o il travaglio generazionale che a quello si è accompagnato.

A questo punto, la *lettera* dei nuovi documenti dice meno dello *spirito* che in essi si nasconde, e che talvolta forse non traspare nella misura in cui da qualcuno si sarebbe desiderato.

Affermato il primato dello spirito, vogliamo comunque esaminare le proposizioni che cercano di incarnarlo. Non si tratta, evi-

dentemente, di procedere ad una esegesi dettagliata, superflua dopo la lunga esposizione storica, bensì di puntualizzare il senso e l'orientamento di quelle Costituzioni e statuti che ci sembrano più meritevoli di attenzione.

Ancora un'osservazione: rileggendo sinotticamente i vari testi elaborati nell'arco di svolgimento del Capitolo (TD, TR, TC), si constata all'evidenza una loro *corrispondenza quasi totale* con il TV, come pure con il testo definitivo (1982). Ciò dipende, prima di tutto, dalla serietà con cui i capitolari studiarono fin dall'inizio la materia sul governo. Tanto è vero che il frutto più primaticcio, cioè il TD, al confronto con gli altri sembra rivelare maggiore originalità e freschezza, sia per quanto riguarda l'ordine della materia, sia per alcune formulazioni che, sfumate nei testi successivi, sembrano aver perso di smalto e di vigore. All'occasione, documenteremo questa nostra impressione con rimandi precisi¹⁵⁴.

1. PRINCIPI GENERALI (Cost. 91-96)

I vari principi: corresponsabilità, adattamento o flessibilità, decentramento, sussidiarietà, solidarietà, non intendono esaurire l'elenco degli elementi atti a rinnovare le forme organizzative, ma di questo rinnovamento rappresentano i punti-forza¹⁵⁵.

La concatenazione con cui vengono enunziati non implica rigidi nessi causali, data la natura della materia e l'interdipendenza dinamica dei principi stessi¹⁵⁶.

Il TD dedicava all'argomento ben sette costituzioni, dal contenuto molto più ricco e articolato di quello del TR e, in parte, dello stesso testo attuale. Si trattava, tuttavia, della prima formulazione sulla quale incideva, in qualche modo, l'entusiasmo della scoperta. Sicché la redazione definitiva, piuttosto sobria e distaccata, anche perché confrontata sia pure per breve tempo con l'esperienza, è tutto sommato da preferire.

I principi sono chiamati ad esplicitare tutta la loro forza inno-

¹⁵⁴ Riferiremo occasionalmente i mutamenti sopravvenuti, sia tramite la CPPC (*Praeparatio Capituli generalis XIX*), sia per interventi della SCRIS (*Emendationes*). Per i riferimenti al Vaticano II e ad altri documenti ecclesiali nel cap. V, rinviamo al lavoro di H. ARBOLEDA, *De fontibus Constitutionum et Statutorum*, in CPPC, *Praeparatio* (fogli bianchi), pp. 102-114.

¹⁵⁵ Per la discussione capitolare vedere, tra le altre, le note 22-29; 114-119.

¹⁵⁶ Nel testo definitivo l'attuale Cost. 96 è stata opportunamente trasportata alla fine del paragrafo. (Nel TV, cost. 87, occupava il terzo posto).

vativa nella vita complessiva dei congregati (comunitaria, ministeriale, organizzativa), cioè nella loro messa in pratica a tutti i livelli.

Sul piano strettamente nozionale ci sembra del tutto superfluo indulgere qui in approfondimenti che si possono facilmente trovare nella corrispondente bibliografia sull'argomento.

Del resto, per un efficace assorbimento di tali principi anche a livello nozionale, dovrebbe contribuire fortemente la conoscenza diretta del testo stesso delle Costituzioni, nel quale queste idee-forza sono costantemente richiamate e applicate lungo i complessivi cinque capitoli, oltre che nei *Direttori*.

Per terminare, ricordiamo ancora che il famoso « principio generale del regime », sul quale fu impostato un significativo dibattito durante la I sessione, anche se non formalmente accolto nell'elenco attuale, vi è tuttavia presente, sciolto come sale nella massa. Esso, poi, ha come suo maggior merito quello di aver contribuito efficacemente alla formazione di una mentalità nuova, che è in fondo lo scopo preminente che si voleva raggiungere¹⁵⁷.

2. STRUTTURA DELLA CONGREGAZIONE

La sezione ha come scopo di descrivere l'organizzazione della Congregazione *nel suo insieme*, ossia di dare un quadro globale delle strutture portanti. Si tratta di una specie di lessico preliminare, nel quale si cerca di definire i termini generali, in modo che su di essi non si debba tornare con inutili ripetizioni.

Nel complesso, i testi non richiedono particolari commenti.

Ci limitiamo pertanto ad alcuni rilievi.

— La Cost. 97 presenta una formulazione più completa e precisa di quella del TV (cost. 91). La nuova redazione fu proposta dalla CPPC nel TEP¹⁵⁸.

E' appena il caso di attirare l'attenzione sulla Cost. 98 che dal modo stesso con cui inizia, « Institutio primaria », lascia intravedere l'importanza assolutamente primordiale del Capitolo, a tutti i livelli.

— Lo stat. 090 costituisce un doveroso atto di riconoscimento per quei nuclei operanti sul fronte missionario i quali, non potendo configurarsi giuridicamente come vice-province, hanno tuttavia sufficiente consistenza per meritare una menzione a parte nella struttura

¹⁵⁷ Vedere note 13bis-17; 28.

¹⁵⁸ Cf. CPPC, *Praeparatio*, p. 45 (fogli bianchi); p. 65-66 (fogli verdi), nn. 95-96.

della Congregazione. Abbiamo parlato nella prima parte del modo e dei motivi dell'inserzione¹⁵⁹.

— Lo stat. 091, in riferimento alla Cost. 97, connota l'esistenza delle comunità locali in rapporto alla « missione apostolica ». Questa resta il criterio delle nuove impiantazioni, siano esse « case », « residenze », o altri modi di essere presenti nel territorio. Lo statuto va inquadrato inoltre in quella « mobilità » che resta una caratteristica della « missione » (cf. Cost. 15), anche se i modi di attuazione vanno ricercati senza avventure, ma con realismo.

— Lo stat. 092 torna sugli *isolati*, un argomento sul quale si può consultare il commento al cap. III¹⁶⁰. Le precisazioni di natura giuridica mirano a preservare la dimensione comunitaria alla vita e all'azione di quei confratelli che, per vari motivi, risultano materialmente staccati dal gruppo. Alla stessa preoccupazione obbedisce lo stat. 093.

— La Cost. 100 riafferma, con un linguaggio che non potrebbe essere più esplicito, l'*autorità dei superiori*, a tutti i livelli, sia essa dominativa che di giurisdizione.

E' perciò contraddetta dai testi l'impressione di chi ha potuto pensare che nella nuova legislazione l'autorità fosse praticamente manomessa, o compromessa.

D'altra parte è anche vero che qui, e altrove, si dà ampio risalto allo « spirito collegiale », come esigenza di partecipazione, atteggiamento di servizio, stile di comportamento, che deve informare ogni atto di governo.

Lo spirito collegiale non significa pertanto, o almeno non si riduce, alla « decisione collegiale »: termine tecnico che prevede modi ben determinati di esercizio dell'autorità, e del quale si occupa in parte anche la Cost. 101 e lo stat. 0109; ma è qualcosa che va oltre la casistica.

— La Cost. 101 faceva parte del « supplemento » di proposizioni sottoposte, per la loro delicatezza, a votazione separata¹⁶¹.

— La Cost. 102 può a prima vista sconcertare, in quanto sembra ricondurci ad un passato nel quale una simile casistica era più congeniale a causa della mole di « osservanze » da praticare.

¹⁵⁹ Cf. nota 119. Come si può vedere, il testo attuale usa solo il termine « Regione », facendo cadere quello di « Missione ».

¹⁶⁰ Cf. S. RAPONI, *La comunità apostolica redentorista nelle Costituzioni rinnovate*, in *Spic. hist.* 35 (1987), 314-315.

¹⁶¹ Vedi nota 129.

La costituzione non è tuttavia superflua per le comunità attuali nelle quali l'organizzazione, anche se più flessibile, deve essere convenientemente articolata e garantita¹⁶².

— La Cost. 103 merita grande attenzione, perché dall'attuazione di essa dipende buona parte del rinnovamento nello stile del governo.

L'esercizio dell'autorità e dell'obbedienza, così come impostato nei nuovi testi, non rende più facile il compito dei superiori, bensì più laborioso e problematico. Una volta il superiore era chiamato in maniera precipua a vigilare sull'osservanza di norme chiaramente stabilite e ben dettagliate. Oggi è spesso chiamato, non tanto ad applicare, ma ad interpretare, cioè a cogliere il senso delle nuove realtà emergenti. A ciò si esige capacità di ascolto, inventiva, fantasia. Solo che i profeti improvvisati riscuotono anche oggi sempre meno valore sul mercato. Urge quindi un continuo aggiornamento, per dare respiro al compito di animazione e di sintesi che è l'aspetto più esaltante, anche se più arduo, della missione del superiore.

La Cost. 103 va perciò inquadrata nel contesto delle Cost. 72-74; 114,b; 115,b; 126; 136; 139; e degli stat. 037; 094; e simili.

— Nello stat. 0111 si noti il linguaggio discreto con cui viene motivato il segreto.

— Tra le « *congruae institutiones* », di cui alla Cost. 99, vanno certamente annoverati, e in primissimo piano, i *Segretariati* ai diversi livelli di cui nello stat. 0114.

La redazione di questo statuto, densa e concentrata, richiede una riflessione attenta. Si tratta di un'istituzione che catalizza, nella maniera più efficace, il potenziale innovativo dei principi di corresponsabilità e di sussidiarietà, e alla quale è affidata gran parte della capacità di rinnovamento.

A livello di governo generale, si deve riconoscere che i diversi Segretariati, facenti capo rispettivamente a diversi Consiglieri, sembrano funzionare in maniera soddisfacente¹⁶³.

Nelle Province i Segretariati hanno incontrato all'inizio una certa difficoltà di marcia a causa della novità. Passato il periodo di rodaggio, essi dovrebbero costituire un elemento trainante e un valido punto di riferimento.

¹⁶² La formulazione presenta dettagli più accurati rispetto al TV, cost. 96. Ha tenuto conto della SCRIS, *Emendationes*, p. 14.

¹⁶³ Per quanto riguarda in particolare l'attuazione del cosiddetto « Centro missionario », cf. S. RAPONI, *L'opera missionaria*, pp. 21-23. Vedere note 2; 70; 92.

3. IL REGIME GENERALE (« DE REGIMINE GENERALI »)

Il titolo sostituisce quello dei testi precedenti (cf. TV: « De gubernio generali »). La sostituzione non implica una diversità semantica o dottrinale, ma è solo funzionale alla distribuzione della materia. Infatti, sotto il nuovo titolo e all'interno di uno stesso capitolo, vengono raggruppate competenze diverse ai vari livelli: sia legislativo (= i Capitoli), sia esecutivo (= governi).

Stesso procedimento per quanto riguarda il titolo e il capitolo relativi alle competenze della Provincia e delle strutture a questa in vario modo correlate¹⁶⁴.

3.1 Il Capitolo generale

La Cost. 104 ha lasciato cadere la proposizione che affermava in maniera esplicita la suprema autorità di giurisdizione su tutta la Congregazione, presente, anche se con formulazioni leggermente diverse, nei precedenti testi (TD 33, TR 8, TC 86). Il TC vi dedicava anzi una costituzione a parte così formulata: « Tale capitulum suprema potestate iurisdictionis pollet in totam Congregationem et in omnes partes eius necnon in singula eius membra » (TC, cost. 86). E nello statuto corrispondente ribadiva: « Capitulum generale, pro eius universali et suprema competentia in Congregatione... » (TC, stat. 083).

L'affermazione sembrava ai capitolari equivalentemente presente nel testo attuale, non era quindi opportuno ripetere ciò che, del resto, veniva detto in precedenti proposizioni di portata generale, quali per es. la Cost. 98 e soprattutto la Cost. 100. Lo stesso problema tornerà a proposito del Superiore generale e del Superiore provinciale.

— La Cost. 105 è presa in sostanza dagli stat. 0116-0117 del TV, dietro intervento della SCRIS¹⁶⁵.

— Le Cost. 107-109, a, e lo stat. 0116, a, delineano la tela di fondo sulla quale deve proiettarsi ogni lavoro capitolare: l'im-

¹⁶⁴ L'inquadramento sotto un solo capitolo era stato proposto già nel TC (e quindi nel TV), mentre nel TD e nel TR la distribuzione della materia comportava capitoli diversi. Sul perché della sostituzione e sul senso dei vari termini in questione (« regimen », « gubernium », « capitulum », ecc.), cf. CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.* (fogli verdi), pp. 69-70, n. 106.

¹⁶⁵ Cf. SCRIS, *Emendationes*, p. 15.

pegno missionario. La « missione » esige una rilettura incessante del carisma della Congregazione sul registro della storia. I mutamenti culturali di varia natura sollecitano il servizio missionario ad una risposta puntuale. Sotto questo aspetto il Capitolo generale rappresenta l'antenna più alta e potente attraverso la quale la Congregazione è chiamata a captare le onde nel vastissimo campo Chiesa-mondo. Allo scopo vengono ribaditi i grandi principi dell'adattamento, della promozione, della capacità di ascolto: clima dunque non di difesa e di arroccamento, ma di apertura e di proposta. Fedeltà dinamica. La necessaria aderenza allo spirito del Fondatore e alla tradizione non può diventare culto sterile del passato, ma deve servire da punto di appoggio per lo slancio generoso verso il mondo da evangelizzare¹⁶⁶.

— La Cost. 109, 1°-3°, data la sua rilevanza, fu tra quelle proposizioni che ebbero bisogno di votazione « supplementare »¹⁶⁷.

— La Cost. 110 (nomina *ad sexennium*) rappresenta una delle innovazioni maggiori dal punto di vista giuridico. Non si tratta tuttavia di una rivoluzione, dal momento che il Capitolo del 1963 aveva già portato a nove anni la durata a vita del Generale: cf. *Constitutiones* 1964, n. 73¹⁶⁸.

Per quanto riguarda la competenza, la composizione, la convocazione e la preparazione del Capitolo, gli stat. 0116-0119 si limitano ad alcune decisioni di sostanza. Tutto il resto, relativo alla parte tecnica, è rimandato al *Directorium Capitulum* che, come si ricorderà, ingloba molte proposizioni approvate in seduta capitolare, e perciò universalmente valide. Quello che è lasciato alla scelta delle (vice-)Province è indicato volta per volta.

3.2 Il governo generale

— Le Cost. 112-113, che nel TV (= cost. 110) riguardavano i Consiglieri generali, sono state trasferite qui per maggiore organicità di materia. Esse infatti connotano il Governo generale nel suo insieme, prima di trattare delle singole istanze.

¹⁶⁶ A proposito della Cost. 107 attiriamo l'attenzione sul mutamento della frase del TV, cost. 101: « curare vitam apostolicam ». Vedere CPPC, *Praeparatio, adnot. partic.*, p. 71, n. 110.

¹⁶⁷ Cf. nota 129.

¹⁶⁸ Per altre proposte alternative. Cf. CPPC, *Praeparatio* (fogli verdi), pp. 72-74. Per una visione comparata con altri Istituti religiosi, cf. CPPC, *Praeparatio*, (fogli bianchi), pp. 1-19 (numerazione a piè pagina).

L'espressione: « organum permanens directionis et exsecutionis » ha suscitato sospetti e riserve, quasi attentasse all'autorità del Superiore generale. Ma, come apparirà più avanti, è chiaro che *nel* Consiglio il Generale è vero « praeses », e non un « primus inter pares » (a meno che non si tratti di decisioni collegiali). Ciò è confermato dalla Cost. 118, laddove si dice che i Consiglieri devono agire in modo da rendere efficace la potestà del Superiore generale; ma ciò non deroga in alcun modo alla corresponsabilità di direzione e di esecuzione riconosciuta ai Consiglieri. La tendenza della nuova legislazione vuol mettere in risalto l'impegno di tutti al bene comune e all'unità delle varie parti della Congregazione (cf. stat. 0120). Si tratta di instaurare uno stile di governo dallo spirito veramente collegiale, dove le differenze di autorità, che pure esistono, contano meno della intesa corale; dove il *super* del Generale, che certamente esiste, resta a servizio dell'*in* del Consiglio, a vantaggio della « missione ».

L'assillo del bene comune è specificatamente ribadito, a livello di programmazione e di presenza effettiva, dalla Cost. 113 che, come si ricorderà, fu un « modo » proposto in un intervento e accolto dal Capitolo¹⁶⁹.

3.3 Il Superiore generale

— E' evidente che le Cost. 114, b-115, intendono esaltare, prima di ogni cosa, il compito di animazione del Superiore generale¹⁷⁰. L'accentuazione di questo aspetto non porta in alcun modo a ridurre o a sottacere l'autorità giuridica consona a tanto compito. Una lettura attenta delle due Costituzioni non lascia alcun dubbio in merito. Da tener presente inoltre quanto affermato sui « superiori in genere » che resta valido ad ogni livello, come abbiamo detto a proposito del Capitolo generale.

Tuttavia, a più di qualcuno i testi non sembravano tutelare sufficientemente l'autorità del Superiore generale. Il dubbio sorgeva dal tono di alcune frasi. Dire, per es., « Consilii generalis praeses », « primus Instituti animator et coordinator », e simili, poteva far pensare, come si è già detto, a un « primus inter pares »; tanto più che il contesto generale dentro il quale si muoveva tutta la materia

¹⁶⁹ Cf. nota 118.

¹⁷⁰ La Cost. 114, a fu aggiunta dietro intervento della SCRIS: *Emendationes*, p. 15.

« de regimine » intendeva promuovere il principio di collegialità a tutti i livelli. Si faceva inoltre il confronto con i precedenti testi della Commissione di redazione, i quali, come già per il Capitolo generale, concordemente ed esplicitamente affermavano la suprema autorità di giurisdizione del Superiore generale su tutte le parti, persone e beni della Congregazione.

Il TC, per es., dedicava due costituzioni al tema in questione. Nella prima (= cost. 92) il contenuto corrispondeva all'attuale Cost. 115, a (= TV, 106). Nella seconda (= cost. 93) il compito di animazione (affermato nella prima) veniva fondato sul possesso dell'autorità personale: « Vi huius muneris, Superior generalis obtinet supremam potestatem ordinariam et propriam iurisdictionis in omnes Congregationis partes, personas et bona temporalia ». Lo stesso nesso tra « munus animatoris » e autorità si riscontrava nel TR (cost. 14 e 16), e in maniera ancor più lapidaria nel TD (cost. 28 e 29), da cui dipendeva il TC sopra citato.

Da notare poi che il TD faceva riferimento alla proposizione 17 del « de regimine generali », dunque ad una proposizione votata dal Capitolo. Così pure il TR e il TC. Perché il TV non seguiva la stessa linea redazionale?

La risposta alla domanda si basa su due criteri. Il primo è di natura redazionale: la stesura definitiva dei testi, e quindi del TV, operava naturalmente una certa selezione che mirava ad evitare ripetizioni e appesantimenti. Il secondo è di aggiustamento: ferma restando la convinzione che nel TV l'autorità personale del Superiore generale risultava sufficientemente tutelata, si pensò a una certa rielaborazione delle due Costituzioni in esame. Allo scopo la CPPC proponeva nel TEP il seguente aggiustamento all'interno stesso delle due Costituzioni:

Cost. 114, b: « Superior generalis, *qua supremus moderator Congregationis* (da TV, 107) et Consilii generalis praeses, munus primario recipit invigilandi etc. ».

Cost. 115, b: « Superior generalis, *ut primus Instituti animator et coordinator* (da TV, 106), in dies profundius cognoscere studeat Ecclesiae mentem etc. »¹⁷¹.

Si tratta, come si vede, di semplici trasposizioni che, mentre rispettano il testo, cercano di renderlo più perspicuo e più logico. Più perspicuo: il termine « supremus moderator » non può essere

¹⁷¹ Cf. CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.*, p. 74, n. 116; p. 75, n. 117. Ulteriori precisazioni giuridiche sono dovute alla SCRIS.

frainteso in quanto anche il nuovo codice di diritto canonico lo usa in modo tecnico¹⁷². Più logico: il « munus animationis et coordinationis » (presente equivalentemente nel TV, cost. 106) è ora più direttamente collegato alla conoscenza delle esigenze emergenti della evangelizzazione.

Nel nuovo aggiustamento la frase « Consilii generalis praeses » non presta il fianco ad equivoci circa l'autorità personale del Superiore generale; ma essa conferma anche il nuovo spirito che deve intercorrere nei rapporti tra il « supremus moderator » e i suoi Consiglieri (cf. Cost. 112-113).

— La Cost. 114, c sulle *Visite* corrisponde a TV, 0119, e si lega strettamente alla Cost. 113. Pur nella sua brevità, la Cost. merita di essere sottolineata.

Data la vasta applicazione del principio del decentramento, la visita alle Province rappresenta un compito di fondamentale importanza, e uno dei modi più efficaci di applicazione del principio di sussidiarietà. La visita incarna, inoltre, la forma più idonea del compito di animazione che è primario nella strategia missionaria del Consiglio generale.

La prassi instaurata negli anni successivi al Capitolo speciale si è rivelata di generale gradimento e di indubbia efficacia. Snellita nella forma e modificata nell'impostazione, la visita è diventata un punto d'incontro comunitario (culminante normalmente nella concelebrazione eucaristica), un dialogo aperto sui modi più consoni di realizzare la vocazione missionaria redentorista sia a livello locale, sia a livello provinciale.

L'uso di inviare una lettera, a una certa distanza dalla conclusione della visita, si è dimostrato di grande utilità. Essa infatti rappresenta il momento della sintesi e delle prospettive, non elaborate a tavolino ma emerse dalla situazione concreta debitamente esplorata. La lettera, come atto conclusivo della visita, contribuisce a tener vivi e cordiali i contatti suscitati dalla visita stessa. Una umanizzazione dunque di rapporti, difficilmente riscontrabile nella tradizionale forma del « recesso », che somigliava a un « catalogo dei doveri » ricavato dal confronto con una precettistica piuttosto rigida e conclusa in se stessa.

Anche l'uso di scrivere ai Provinciali a distanza di oltre un anno dalla visita, per proporre loro due o tre domande concrete sul

¹⁷² Cf. CIC, ed. 1983, can. 622 (« supremus moderator », ecc.).

progresso della Provincia, o Vice-provincia, e sull'influsso prodotto dalla visita, è un accorgimento valido e produttivo.

— La Cost. 116, b sulla rinunzia viene da TV (0121), per intervento della SCRIS.

— La Cost. 117 rappresenta una delle innovazioni più notevoli della nuova legislazione. L'attuale figura del Vicario generale assume infatti un rilievo di primo piano nel quadro organizzativo dell'Istituto¹⁷³. Alla fine della stessa Cost. è stato trasferito quanto riguarda la rinunzia (cf. TV, 0122).

— Lo stat. 0122¹⁷⁴, oltre che nella maggiore libertà di movimento di cui ha bisogno, oggi più di ieri, il superiore generale, trova la sua motivazione nella volontà di evitare certi inconvenienti, a volte persino ridicoli, che non di rado si verificavano al tempo in cui il Superiore generale era anche Rettore della casa di S. Alfonso, pur avendo un vice-rettore.

Certo, nonostante lo statuto, la configurazione giuridica della casa generalizia si presterà sempre ad inconvenienti; questi tuttavia dovrebbero risultare attenuati. Non coinvolgono comunque direttamente la persona del Generale.

3.4 I Consiglieri generali

— La Cost. 118, con lo stat. 0124, parlano della rappresentatività geografica dei Consiglieri. Un argomento che nel corso del Capitolo fu oggetto di interessante dibattito¹⁷⁵. Al fondo delle varie posizioni circa il numero dei Consiglieri giocavano due tendenze. La prima era di coloro che miravano a ridurre il numero al centro (si parlava di quattro consiglieri), per trasferirne parte in periferia (un numero imprecisato), allo scopo di rendersi interpreti *in loco* delle istanze emergenti e stabilire di conseguenza un rapporto di più autentico interscambio tra il vertice e la base. Questa prima tendenza, piuttosto minoritaria, lasciava trapelare una certa aria di sospetto verso la curia generalizia, considerata come una realtà piuttosto chiusa, statica, lontana dai centri nei quali si decideva l'avvenire missionario della Congregazione. La seconda tendenza, maggiormente diffusa, tenendo conto della geografia della Congregazione, mi-

¹⁷³ Cf. note 103-107. (Decreto sugli esperimenti).

¹⁷⁴ Cf. nota 106.

¹⁷⁵ Cf. nota 86.

rava, non a regionalizzare sia pure parzialmente il Consiglio, bensì ad accrescerne il numero. L'« *almeno sei* » sta ad indicare non restringimento, ma apertura in funzione delle contingenze.

Abbiamo già sufficientemente illustrato, in sede storica, l'ineadeguatezza del criterio « europeo », o tutt'al più « occidentale », nella scelta dei rappresentanti, e la necessità del criterio « continentale »¹⁷⁶.

3.5 Gli ufficiali della curia generale

— La Cost. 120, rispetto a quella del TV (cost. 114), è più precisa e dettagliata. Tra l'altro, non si parla più di « *diversos officiales* », bensì di « *officiales maiores* », specificando quali siano. Anche qui c'è stato un suggerimento della SCRIS¹⁷⁷.

— Qualche rilievo sugli stat. 0135-0137, relativi al Postulatore generale.

Nelle due sessioni del Capitolo speciale c'era una forte corrente che mirava all'abolizione della Postulazione stessa. I motivi adottati erano di varia natura: da quello più squisitamente pastorale (o creduto tale) a quello di natura economica o, più ampiamente, sociale.

I due motivi s'intrecciavano e confluivano in una concezione che poteva essere formulata più o meno così: una Congregazione votata al servizio dei poveri non poteva riservare rilevanti mezzi economici per sostenere una struttura di cui non si vedeva più la convenienza, e che pertanto appariva in qualche modo in contrasto con il carisma missionario redentorista.

Si deve dire, a una certa distanza di tempo, che le motivazioni addotte avevano una buona dose di emotività. Si era negli anni in cui temi molto sentiti, come « chiesa dei poveri », « servizio dei poveri », « evangelizzazione dei poveri », e simili, si caricavano di forte sentimento da non permettere la valutazione distaccata di un problema come quello delle cause dei santi che, in quel clima, doveva apparire perlomeno un frutto fuori stagione.

In proposito vi fu un solo intervento che, accanto ai motivi che abbiamo ora riassunti, proponeva anche di invitare un teologo esperto a parlare ai capitolari sull'argomento durante la I sessione¹⁷⁸. Proposta respinta a grande maggioranza¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Cf. note 86-87.

¹⁷⁷ SCRIS, *Emendationes*, p. 17.

¹⁷⁸ Cf. *Acta Capituli XVII*, p. 141 (RIBOLLA).

¹⁷⁹ *Ibidem*, p. 147.

Durante l'Intersessione, nella stessa Commissione di redazione si poteva avvertire una certa ritrosia nel trattare l'argomento. Prevalse comunque la volontà di redigere statuti appositi, lasciando al Capitolo la decisione finale.

Durante la II sessione il postulatore si dichiarava grato alla Commissione delle proposizioni elaborate, pur avanzando alcune riserve. Prendeva inoltre posizione su molti punti espressi dagli obiettori¹⁸⁰.

Attualmente il clima intorno alla Postulazione volge decisamente al sereno. Effetto certamente di sensibilità diversa, ma anche della buona salute di cui godono le cause dei nostri confratelli, alcune delle quali hanno raggiunto traguardi di grande rilievo: Beatificazione e canonizzazione di G. Neumann, beatificazione di Pietro Donders e di Gaspare Stangassinger.

4. IL REGIME PROVINCIALE

Stessa distribuzione dei paragrafi come nella sezione precedente.

4.1 La Provincia

— Cost. 121: La *definizione* della Provincia come « unità organica della Congregazione » è stata sufficientemente illustrata nella parte storica, per cui è del tutto improprio parlare di « federazione » a scapito dell'unità¹⁸¹.

Rispetto al TV (cost. 115), la redazione è più accurata giuridicamente. Per altre proposizioni alternative, che in qualche modo prolungavano il dibattito avvenuto nel Capitolo speciale, si può vedere il lavoro della CPPC¹⁸².

4.2 Il Capitolo provinciale

— Le Cost. 122-123 sono come un calco delle corrispondenti Costituzioni relative al Capitolo generale. La Cost. 122, b viene dallo stat. 0142 del TV. La trasposizione è stata suggerita dalla SCRIS¹⁸³.

¹⁸⁰ *Ib.*, p. 337 (FERRANTE).

¹⁸¹ Cf. *note* 34-35.

¹⁸² Cf. CPPC, *Praeparatio* (fogli verdi), pp. 76-77, n. 122.

¹⁸³ Cf. SCRIS, *Emendationes*, p. 17.

— Lo stat. 0140 costituisce una base programmatica abbastanza articolata. Qualche ritocco, rispetto al TV (0138), ha reso l'elencazione più persuicua evitando ripetizioni.

— Lo stat. 0144 (sulla composizione del Capitolo) parla di « un certo equilibrio ». Al momento della stesura dei testi l'avvertenza era giustificata dal timore che i partecipanti *ex officio* potessero sovrastare quelli *ex electione*. La prassi posteriore ha dimostrato che semmai bisogna guardarsi dal pericolo contrario, in quanto molti progetti di leggi elettorali hanno ristretto sempre più lo spazio dei rappresentanti *ex officio*. Perciò lo statuto stabilisce un livello minimo di rappresentanti *ex officio*.

— Lo stat. 0145 snellisce la precedente redazione (= TV, 0143), rinviando la casistica al DC.

4.3 Il Superiore provinciale

— Le Cost. 124-125 ricalcano le Cost. 112 e 114 (relative al Superiore generale, precedentemente esaminate).

— La Cost. 124 a, è stata qui trasferita da TV (cost. 122), come la Cost. 112 lo era stato rispetto a TV (cost. 110).

— La Cost. 125 (= TV, cost. 118) presentava in qualche modo le stesse difficoltà di TV (cost. 106).

Notiamo anche qui che i testi della Commissione di redazione affermavano con tutta chiarezza l'autorità del Superiore provinciale (TD, 11; TR, 23; TC, 103).

Per ovviare a malintesi (non comunque giustificati dai testi), la CPPC proponeva gli aggiustamenti presenti nella redazione attuale.

— La Cost. 126, alla stregua della Cost. 115, b, addita le finalità eminentemente pastorali che fondano e giustificano l'autorità.

In stretta connessione con la Cost. 126, lo stat. 0155 parla della *visita* delle case della Provincia. Anche qui, come nella Cost. 114, c, non si tratta di un'impostazione rigida e uniforme, ma principalmente di un incontro comunitario, aperto al dialogo e alla revisione globale della vita apostolica. In tale contesto si raccomanda al visitatore di « partecipare alla vita dei confratelli »¹⁸⁴. La frase, non gettata lì per caso, merita di essere correttamente intesa dal

¹⁸⁴ Invece di « vitam sodalium participando », una proposta alternativa diceva « vitam et labores sodalium participando »: cf. CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.*, p. 110, n. 242.

momento che può dare adito a fraintendimenti. Si tratta di una proposta seria, che si inquadra nel progetto di rinnovamento delle comunità. Il visitatore non dovrà contentarsi di una rapida visita quasi protocollare, ma interessarsi di persona all'andamento della vita comunitaria e delle attività apostoliche proprie di ogni comunità. Tra queste ultime meritano un particolare rilievo le « sperimentazioni apostoliche » (cf. stat. 025, b; 0,45, e simili), le quali vanno seguite molto da vicino da chi guida l'apostolato della Provincia. E' evidente che, a questo scopo, ci sono anche i Segretariati e altre istituzioni, tuttavia essi non devono costituire un alibi al responsabile principale per sottrarsi ad una partecipazione personale che si rivela altamente efficace. E' chiaro che i modi di presenza variano da comunità a comunità: se alcune potranno richiedere tempi più lunghi, altre si contenteranno di una permanenza breve.

E' dunque da incoraggiare la prassi di quei provinciali i quali prolungano la loro presenza in alcune comunità, soprattutto se si tratta di Regioni, o di case molto dislocate, allo scopo di animare, coordinare e garantire la vita e l'attività dei confratelli.

Vanno pertanto corretti certi giudizi affrettati secondo cui alcuni Superiori provinciali starebbero troppo tempo (quasi tempo perduto!) fuori sede, per intrattenersi con confratelli lontani o impegnati in gruppi sperimentali.

4.4 La Vice-provincia

— La Cost. 130 rappresenta una formulazione nuova, ricalcata sulla definizione della Provincia (Cost. 121). Le Cost. 131-134 sono rimaste invariate rispetto al TV.

Dopo quanto abbiamo detto intorno a questo argomento nella parte storica, ci sembra superfluo aggiungere altre considerazioni. Ricordiamo solo che la Cost. 131 fu tra le proposizioni rinviata a votazione « supplementare », il che conferma il travaglio che accompagnò la materia attinente alle Vice-province¹⁸⁵.

Ad ulteriore dimostrazione della faticosa gestazione, ricordiamo che lo stat. 0175 fu tra le proposizioni « supplementari »¹⁸⁶.

Nonostante incertezze e compromessi, si deve riconoscere che gli attuali testi onorano le Vice-province e assicurano ad esse, in quan-

¹⁸⁵ Cf. nota 129.

¹⁸⁶ Cf. nota 130.

to avanguardie dell'evangelizzazione, l'autonomia sufficiente per impostare una programmazione missionaria.

— Lo stat. 0176, sul *Procuratore delle missioni*, conferma l'interesse primario verso l'attività missionaria propriamente detta.

5. ORGANIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE

5.1 La comunità

— La Cost. 135 si limita ad affermare i motivi di nuove fondazioni « *secundum necessitates apostolatus* »; il che sembra sufficiente. Lo stesso nel TC, 112. Invece il TD, 16 proponeva una definizione della stessa comunità come unità organica (alla stregua della Cost. 121): « *Communitas est unitas organica, quasi cellula, qua vita apostolica Provinciae actualis et progressiva efficitur. Provincia igitur communitates stabiles et temporarias, etc.* ». Anche il TR, 28 si muoveva nella stessa linea, ma con esiti meno efficaci dal punto di vista redazionale.

5.2 L'assemblea comunitaria

— La Cost. 136, con gli stat. 0179, 0180, 0182, si riferiscono ad una precisa struttura della vita comunitaria: *l'assemblea di comunità* (« *conventus communitatis* »).

L'assemblea ha una configurazione giuridica ben distinta dalle normali riunioni di studio, di revisione, e simili, di cui si parla soprattutto nel cap. II (cf. Cost. 39; stat. 037; 048, ecc.). L'assemblea rappresenta, per la comunità locale, l'analogo del Capitolo per la comunità provinciale. Caratteristica che il TD, 17 metteva in evidenza con l'inciso: « *ad instar capituli provincialis* ».

L'assemblea costituisce l'organo competente attraverso il quale i congregati di una determinata unità territoriale sono chiamati a contribuire corresponsabilmente all'attuazione della loro vocazione missionaria.

Alcuni la chiamano anche « *consiglio di comunità* ». Importante è di non confonderla con il « *consiglio della comunità* » di cui parla lo stat. 0181. Mentre infatti all'assemblea partecipano tutti, e allo stesso titolo, al detto consiglio fanno riferimento solo i consiglieri eletti. Può darsi che il numero esiguo dei componenti la comunità

non permetta la scelta di appositi consiglieri, e che sia l'intera comunità ad essere normalmente di consiglio al superiore. In tale situazione, bisognerà determinare i casi nei quali la comunità agisce con potere consultivo o deliberativo, e i casi in cui agisce con potere collegiale.

5.3 Il Superiore locale

Nella Cost. 136 la frase « a superiore communitatis » è dovuta alla SCRIS.

— La Cost. 138, a, b, delinea gli aspetti più strettamente giuridici, sulla falsariga delle Cost. 114, a; 124 b.

— La Cost. 139 è formulata sul modello delle Cost. 115 e 126.

Nella Cost. 140 la SCRIS ha suggerito l'aggiunta « ad normam statutorum generalium »¹⁸⁷.

— La Cost. 137 (= TV, 0179), sul modo di organizzare in concreto la comunità, è una conseguenza dei principi di decentramento e di flessibilità. La libertà prevista a questo scopo non implica affatto demolizione di quadri di riferimento, bensì capacità di adattamento alle condizioni delle varie comunità.

6. COOPERAZIONE TRA LE PROVINCE

— Le *riunioni regionali*, di cui alle Cost. 142-143 e allo stat. 0187, costituiscono un'iniziativa di estrema importanza, soprattutto per impostare alcuni problemi particolarmente acuti, comuni ad una stessa regione, quali per es. la formazione, la pastorale degli emigrati, la promozione umana, e simili.

Promosse dal Consiglio generale, esse sono convocate e regolate dalle stesse Conferenze, che è un modo di dare ad ognuno le proprie responsabilità, fermo restando l'obbligo di far capo al governo centrale con la trasmissione degli Atti: cf. stat. 0187¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Per gli interventi della SCRIS sulle Cost. 136; 138, a; 140, cf. *Emendationes*, p. 18.

¹⁸⁸ Cf. *note* 93 e 94.

7. BENI TEMPORALI

— La Cost. 144 e gli stat. 0189-0208 appaiono elaborati con sufficiente chiarezza e, dove lo richieda il caso, con il dovuto rigore tecnico¹⁸⁹. Non ci sembra necessario indugiare in commenti. Da rilevare solo le *motivazioni apostoliche* che inquadrano l'argomento nel contesto della « missione », ragion d'essere dell'Istituto.

8. USCITA DALLA CONGREGAZIONE

(Cost. 145-148; cf. stat. 0311; 0212).

— La Cost. 148 è stata qui inserita per intervento della SCRIS¹⁹⁰.

L'insieme legislativo di cui si tratta rinvia, in modi diversi, al DS e alla prassi giuridica corrente.

Anche per quanto riguarda la *precedenza* (stat. 0209-0210) non ci sembra necessario alcun commento.

¹⁸⁹ La Cost. 114, c è stata qui trasportata da TV, 0192, dietro suggerimento, della SCRIS, *Emendationes*, p. 19.

¹⁹⁰ *Emendationes*, p. 19.